SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 19 aprile 2016 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 2 dicembre 2015, n. **229**.

Regolamento concernente modifiche al regolamento recante l'adeguamento della disciplina del Parco nazionale del Gran Paradiso ai principi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 20 novembre 1997, n. 436.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Viste le leggi costituzionali 26 febbraio 1948, n. 4, e 23 settembre 1993, n. 2, e fatta salva l'emanazione di apposita normativa di attuazione eventualmente incidente nella materia relativamente al territorio del Parco nazionale del Gran Paradiso ricompreso nella Regione autonoma Valle d'Aosta;

Visto il regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, concernente la costituzione del Parco nazionale del Gran Paradiso, come modificato ed integrato dal regio decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 168, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 1° febbraio 1980;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 1947, n. 211, concernente l'istituzione dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso, con sede in Torino;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il quale prevede, tra l'altro, che si provveda, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, all'adeguamento della disciplina del Parco nazionale del Gran Paradiso ai principi della stessa legge, previa intesa con la Regione a statuto speciale della Valle d'Aosta e la Regione Piemonte;

Visto l'articolo 4, della legge 4 gennaio 1994, n. 10, il quale prevede che il predetto adeguamento sia effettuato con decreto del Ministro dell'ambiente;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 20 novembre 1997, n. 436, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 dicembre 1997, n. 296, con il quale, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, si è provveduto all'adeguamento della previgente disciplina dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso ai principi della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 2013, n. 148, concernente "Regolamento recante riordine degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", ed in particolare l'articolo 2;

Visto l'articolo 9, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, il quale dispone che il Consiglio direttivo sia formato dal Presidente e da otto componenti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione;

Visto l'articolo 9, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, il quale dispone che il Consiglio direttivo elegga al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco ed una giunta esecutiva, formata da tre componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco;

Viste le note n. 9058/SB0100/PRE del 14 luglio 2014 e n. 6971/GAB dell'11 settembre 2014 con le quali rispettivamente il Presidente della Regione Piemonte ed il Presidente della Regione Valle d'Aosta hanno espresso l'intesa prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, in relazione al riordino dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso;

Ritenuto, pertanto, di procedere al riordino degli organi collegiali dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso in conformità alle predette disposizioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 novembre 2014;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri inviata con nota n. UL/6150 del 25 marzo 2015 a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la nota DAGL 0007401 P del 14 settembre 2015 con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri ha espresso il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

ADOTTA

il seguente Regolamento:

Art. 1.

Modificazioni all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 20 novembre 1997, n. 436

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 20 novembre 1997, n. 436, sono soppresse le seguenti parole "tra i componenti del Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno il vice presidente".

2. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 20 novembre 1997, n. 436, è sostituito dal seguente: "3. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da otto componenti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione. Il Ministro procede alla nomina sentite le regioni interessate, che si esprimono entro e non oltre trenta giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente detto termine il Ministro procede egualmente alla nomina dei soggetti designati. I componenti del Consiglio direttivo sono individuati tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità e tra i rappresentanti della Comunità del parco, secondo le seguenti modalità:

a) due su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;

b) uno per ciascuna Regione, su designazione rispettivamente del Piemonte e della Valle d'Aosta;

c) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale, individuate ai sensi dell'articolo 13, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

d) uno su designazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

e) uno, su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

f) uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)".

3. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 20 novembre 1997, n. 436, è sostituito dal seguente: "4. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco ed una giunta esecutiva, formata da tre componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco".

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 dicembre 2015

Il Ministro: GALLETTI

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 803

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Le leggi costituzionali 26 febbraio 1948 , n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e 23 settembre 1993, n. 2 (Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige) sono pubblicate, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali 10 marzo 1948, n. 59 e 25 settembre 1993, n. 226.

— Il regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, modificato e integrato dal regio decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 168 e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 1° febbraio 1980.

— Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, concernente l'istituzione dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, con sede in Torino, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 15 settembre 1947.

— La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 1986, n. 162, S.O.

— Si riporta il testo dei commi 3 e 4, dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

"Art. 17 (*Regolamenti*). — 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie, per materi di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.".

— Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 35, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.:

"Art. 35 (*Norme Transitorie*). — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai principi della presente legge, fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge di dipendenti in ruolo, della disciplina del Parco Nazionale d'Abruzzo, del Parco Nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Val d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza. Per il Parco nazionale dello Stelvio si prov-

vede in base a quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279. Le intese ivi previste vanno assunte anche con la regione Lombardia e devono essere informate ai principi generali della presente legge.".

— Si riporta il testo dell'articolo 4 delle legge 4 gennaio 1994, n. 10 (Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena e altre disposizioni in materia di parchi nazionali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 gennaio 1994, n. 6:

"Art. 4 (*Adeguamento della disciplina dei parchi nazionali*). — 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, provvede all'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ai principi della medesima legge.".

— Con decreto del Ministro dell'ambiente del 20 novembre 1997, n. 436, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 20 dicembre 1997, ai sensi dell'art. 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, si è provveduto all'adeguamento della previgente disciplina dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso ai principi della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394.

— Si riporta il testo del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73 (Regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 2013, n. 148:

"Art. 2 (*Riordino del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso*). — 1. Al riordino degli organi collegiali del Consorzio del parco nazionale dello Stelvio e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso si provvede previe intese con le regioni e le provincie autonome interessate, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1994, n.10. L'intesa deve essere raggiunta entro il termine perentorio di 30 giorni dalla prima convocazione di un apposito incontro.".

— Si riportano i testi dei commi 4 e 6 dell'articolo 9 della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394:

"Art. 9 (*Ente parco*). — (*Omissis*).

4. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da otto componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione. Il Ministro procede alla nomina sentite le Regioni interessate, che si esprimono entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente detto termine il Ministro procede egualmente alla nomina dei soggetti designati. I componenti del Consiglio Direttivo sono individuati tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità, secondo le seguenti modalità:

a) quattro, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;

b) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

c) uno, su designazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

d) uno, su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

e) uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

(*Omissis*).

6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco ed una giunta esecutiva formata da tre componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco.".

— Si riporta il testo dell'articolo 2 della citata legge n. 436 del 1997, come modificato dal presente decreto:

"Art. 2. 1 (*Sono organi dell'Ente Parco*).:

a) il presidente;

b) il consiglio direttivo;

c) la giunta esecutiva;

d) il collegio dei revisori dei conti;

e) la comunità del Parco.

2. Il Presidente è nominato dal Ministro dell'ambiente, previa intesa con i presidenti della regione Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta.

3. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da otto componenti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione. Il ministro procede alla nomina sentite le regioni interessate, che si esprimono entro e non oltre trenta giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente detto termine il Ministro procede egualmente alla nomina dei soggetti designati. I componenti del Consiglio direttivo sono individuati tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità e tra rappresentanti della Comunità del parco, secondo le seguenti modalità:

a) *due su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;*

b) *uno per ciascuna Regione, su designazione rispettivamente del Piemonte e della Valle d'Aosta ;*

c) *uno su designazione delle associazioni di protezione ambientale, individuate ai sensi dell'art. 13, della legge 8 luglio 1986, n. 349;*

d) *uno su designazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;*

e) *uno su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;*

f) *uno su designazione dell' Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).*

4. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco ed una giunta esecutiva, formata da tre componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco.

5. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualità di presidente del collegio; uno dalle regioni interessate. Il revisore dei conti di designazione regionale è indicato per il primo quinquennio dalla regione Piemonte, sentita la regione Valle d'Aosta; per il secondo quinquennio dalla regione Valle d'Aosta sentita la regione Piemonte, e così successivamente secondo detta alternanza.

6. Il direttore del Parco è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente ed è scelto tra gli iscritti nell'elenco degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di Parco: allo stesso si richiede, oltre ai requisiti per la nomina a dirigente del ruolo speciale di «direttore di Parco», la conoscenza della lingua francese da accertarsi a mezzo di apposite prove.

7. La comunità del Parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente parco ed è costituita e disciplinata ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.".

16G00059

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 2016.

Misure per la realizzazione di un sistema adeguato e integrato di gestione della frazione organica dei rifiuti urbani, ricognizione dell'offerta esistente ed individuazione del fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica di rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SULLA PROPOSTA

DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2008/98/CE del 19 novembre 2008, «relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive», recepita con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare la Parte IV, recante le norme in materia di gestione dei rifiuti;

Visto l'art. 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e, in particolare, il comma 2, che prevede che, con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, venga effettuata la ricognizione dell'offerta esistente e l'individuazione del fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata;

Rilevato altresì, che, ai sensi del medesimo art. 35, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014, l'individuazione del fabbisogno residuo di impianti è articolato per regioni ed è determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, nonché tenendo conto della pianificazione regionale;

Vista la direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 1999/31/CE del 26 aprile 1999, e, in particolare, l'art. 5, comma 2, relativo alla fissazione di obiettivi di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili;

Visto l'art. 11, comma 2, lettera *a)*, della direttiva n. 2008/98/CE, che fissa uno specifico obiettivo, per quanto riguarda la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici e possibilmente di altra origine, pari ad almeno il 50%, da raggiungere entro il 2020;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, paragrafi 1 e 3, della decisione della Commissione n. 2011/753/UE del 18 novembre 2011, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha optato, tra le metodologie indicate nell'allegato I della predetta decisione, per la metodologia n. 2, che consente di conteggiare, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio, anche la frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata e conferita agli impianti di trattamento;

Tenuto conto che, ai sensi della predetta decisione n. 2011/753/UE, anche il compostaggio domestico dei rifiuti può essere conteggiato ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio del 50%;

Visto l'art. 205, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che stabilisce il raggiungimento di una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari ad almeno il 65% dei rifiuti prodotti;

Rilevato che le regioni possono dotarsi di obiettivi più ambiziosi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

Rilevato che la direttiva n. 2008/98/CE individua «la gerarchia nella gestione dei rifiuti quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti» e stabilisce i principi di autosufficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti;

Considerato che, ai fini del raggiungimento dei predetti obiettivi di riduzione del conferimento dei rifiuti biodegradabili in discarica e di riciclaggio dei rifiuti urbani, e in conformità alla gerarchia nella gestione dei rifiuti e ai principi di autosufficienza e prossimità, è necessario provvedere in via prioritaria alla riduzione della produzione della frazione organica dei rifiuti urbani e alla gestione della stessa sul luogo di produzione o nelle immediate vicinanze, nonché a un'adeguata raccolta differenziata e alla corretta gestione di tale frazione raccolta in maniera differenziata;

Tenuto conto che la corretta gestione della frazione organica dei rifiuti urbani potenzialmente intercettabile tramite la raccolta differenziata prevede che la stessa sia, conformemente alla gerarchia dei rifiuti, sottoposta al riciclaggio per la produzione di «ammendanti compostati», ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Considerato che una gestione della frazione organica dei rifiuti urbani, così come sopra delineata, concorre alla diminuzione delle emissioni di gas serra, all'incremento della fertilità dei suoli e al contrasto dell'erosione e della desertificazione oltre che alla tutela dei corpi idrici;

Ritenuto necessario, pertanto, che le regioni si dotino delle capacità impiantistiche necessarie a trattare le quantità di rifiuto organico prodotto dalle stesse al netto delle quantità di rifiuto gestite tramite l'autocompostaggio o altre forme di compostaggio sul luogo di produzione;

Rilevato che le regioni possono attuare politiche di prevenzione che riducono la produzione di rifiuti organici e quindi il fabbisogno di impianti di trattamento di tale frazione del rifiuto;

Tenuto conto che le regioni, in conformità con il principio di prossimità, possono attuare politiche incentivanti per il compostaggio domestico e altre forme di compostaggio sul luogo di produzione che riducono il fabbisogno di impianti di trattamento della frazione organica;

Ritenuto di non dover considerare, ai fini dell'individuazione dell'offerta esistente, la capacità degli impianti di compostaggio e di «digestione anaerobica» non in esercizio;

Ritenuto necessario, ai fini della corretta individuazione dell'offerta esistente, sottrarre alla capacità autorizzata degli impianti le quantità di rifiuti trattate dagli stessi di provenienza non urbana (fanghi e «altro»);

Vista la richiesta delle regioni, avanzata nella riunione in sede tecnica della Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2015, di non considerare, per definire l'offerta esistente, gli impianti che trattano solo la frazione verde, nonché di sottrarre alla capacità degli impianti esistenti una quota del 30% destinata al materiale «strutturante», solitamente costituito da rifiuti verdi;

Considerato che l'art. 35, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014 prevede l'individuazione del «fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata», e che tale frazione organica dei rifiuti urbani comprende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sia il verde sia la frazione umida dei rifiuti urbani;

Rilevato che gli impianti di trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata non possono nella maggior parte dei casi operare senza una quota consistente in ingresso di materiale strutturante, e che, pertanto, i due flussi vanno considerati unitamente;

Rilevato altresì che, con l'incremento della raccolta differenziata fino al valore di legge del 65%, stabilito dall'art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche la frazione verde raccolta aumenterà considerevolmente, con conseguente necessità di prevedere nuovi impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani;

Ritenuto necessario, pertanto, considerare nella ricognizione dell'offerta esistente anche gli impianti che trattano solo verde e di non sottrarre alla capacità degli impianti una quota del 30% pari al materiale strutturante;

Ritenuto necessario, altresì, eliminare dalla ricognizione dell'offerta esistente gli impianti con capacità autorizzata minore di 1000 tonnellate/anno, in quanto non sempre ufficialmente censiti e non sempre realmente operativi;

Tenuto conto che, ai sensi della normativa vigente, i rifiuti organici raccolti in maniera differenziata destinati a operazioni di recupero non sono soggetti ai vincoli di trattamento all'interno dell'ambito territoriale di provenienza;

Vista la richiesta delle regioni, avanzata nel corso della riunione in sede tecnica della Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2015, relativa alla necessità di operare un'accurata verifica congiunta dei dati da utilizzare per la puntuale ricognizione dell'offerta;

Viste la richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa la verifica dei predetti dati e le note di risposta pervenute da parte delle regioni;

Vista altresì la richiesta delle regioni, avanzata nel corso della riunione in sede tecnica della Conferenza Stato-Regioni del 9 settembre 2015, relativa all'aggiornamento dei dati e alla necessità di rivedere i valori di intercettazione della frazione organica alla luce delle percentuali della stessa presenti nel rifiuto nonché delle tipologie di gestione regionali, e in particolare delle percentuali di raccolta differenziata superiori al 65% o di applicazione del compostaggio domestico o di altre forme di compostaggio sul luogo di produzione;

Viste la richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di fornire al riguardo le informazioni necessarie e le note di risposta pervenute da parte delle regioni;

Visto il parere favorevole, condizionato, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, repertorio n. 2/CSR del 20 gennaio 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

Decreta:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Per prevenire e ridurre il più possibile gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti dalla gestione della frazione organica dei rifiuti urbani, e per raggiungere gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in tema di riciclaggio e di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili, il presente decreto indica le necessità impiantistiche per la corretta gestione della frazione organica raccolta in maniera differenziata.

2. Ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il presente decreto:

a) effettua la ricognizione dell'offerta esistente di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani, raccolta in maniera differenziata, articolata per regioni;

b) individua il fabbisogno teorico di trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni;

c) individua il fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «impianti di recupero»: impianti di trattamento aerobico di compostaggio e di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata;

b) «frazione organica dei rifiuti urbani»: i rifiuti organici così come definiti all'art. 183, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i rifiuti di manufatti e imballaggi compostabili certificati secondo la norma UNI EN 13432:2002.

Art. 3.

Ricognizione dell'offerta esistente di trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata.

1. L'individuazione dell'offerta esistente di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolata per regioni, è riportata nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Individuazione del fabbisogno teorico di trattamento

1. L'individuazione della stima del fabbisogno teorico di trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani, raccolta in maniera differenziata, è indicata nell'allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

Individuazione del fabbisogno residuo di impianti di trattamento

1. L'individuazione della stima del fabbisogno residuo di impianti di trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata, articolato per regioni, è riportata nell'allegato III, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le regioni, al momento della revisione dei piani di cui all'art. 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individuano il valore specifico del fabbisogno residuo di impianti all'interno dell'intervallo riportato nell'allegato III e provvedono, nell'implementazione dei predetti piani, al soddisfacimento dello stesso scegliendo la tipologia, il numero e la localizzazione di massima degli impianti più appropriati.

Art. 6.

Disposizioni finali e transitorie

1. La ricognizione dell'offerta esistente e l'individuazione del fabbisogno teorico e residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolate per regioni, possono essere aggiornate, con cadenza triennale, sulla base di apposita richiesta da parte delle regioni e delle province autonome.

2. La richiesta di cui al comma 1, adeguatamente motivata, è indirizzata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e reca in allegato la seguente documentazione: *a)* dati riferiti alle capacità degli impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata; *b)* dati riferiti ai livelli di intercettazione della frazione organica dei rifiuti urbani.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cadenza triennale, esaminata la documentazione, propone le necessarie modifiche del presente decreto, secondo il procedimento di cui all'art. 35, comma 2, del decreto-legge del 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

4. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate per la finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Roma, 7 marzo 2016

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Sottosegretario di Stato
DE VINCENTI

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 813

ALLEGATO *I*

Individuazione dell'offerta esistente di trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani

Per l'elaborazione del presente Allegato sono stati utilizzati i dati forniti dall'ISPRA riguardanti:

a) gli impianti in esercizio al 2013;

b) gli impianti esistenti ma non in esercizio al 2013;

c) gli impianti autorizzati ma non ancora in esercizio al 2013;

d) la capacità autorizzata di ciascun impianto;

e) le quantità dei rifiuti trattati presso gli impianti in esercizio.

Rispetto al complesso dei dati forniti, al fine di individuare l'offerta esistente si è proceduto come di seguito indicato:

1) sono stati considerati gli impianti che trattano solo rifiuti «verdi» (provenienti da giardini e parchi) unitamente a quelli che trattano rifiuti «verdi» e umidi (alimentari e di cucina);

2) sono state considerate esclusivamente le capacità degli impianti in esercizio, al fine di pervenire ad una rappresentazione reale delle esigenze da soddisfare;

3) non sono stati considerati gli impianti che hanno una capacità di trattamento autorizzata inferiore a 1.000 tonn/anno, in quanto gli stessi non sempre risultano ufficialmente censiti ed operativi;

4) non sono state considerate le quantità di rifiuti trattati di origine non urbana, quali i fanghi di depurazione delle acque reflue trattate nel corso del 2013 e gli «altri» rifiuti (es: rifiuti agroindustriali, reflui zootecnici e agroindustriali). Ciò in quanto la normativa di riferimento impone di considerare unicamente la frazione organica di rifiuti urbani (*cfr.* art. 35, comma 2, decreto-legge n. 133 del 2014).

Inoltre si è provveduto a mettere a confronto i dati forniti dall'ISPRA, come sopra rielaborati, con quelli provenienti dalle Amministrazioni regionali, operando puntuali raffronti e riallineamenti dei dati stessi

L'esito di tale ultima attività ha condotto all'elaborazione delle sottonotate tabelle riferite ad ogni regione.

Nel dettaglio le tabelle riportano gli impianti di compostaggio e di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, indicando:

a) impianti in esercizio (in tabella definiti «operativi»);

b) la localizzazione, la capacità di trattamento dei rifiuti autorizzata, la quantità effettivamente trattata di fanghi e di «altri» rifiuti, riferite a ciascun impianto;

c) l'offerta dì trattamento esistente per ciascuna regione;

d) l'anno di riferimento e la fonte dei dati riportati.

REGIONE PIEMONTE					
Impianti di compostaggio e digestione anaerobica					
Impianti di compostaggio operativi					
Provincia	**Comune**	**Quantità autorizzata * (t/a)**	**Fanghi trattati ** (t/a)**	**altro (1) ** (t/a)**	**capacità (2) (t/a)**
AL	Alessandria	30.000		1.014	28.986
AL	Casal Cermelli (3) (4)	126.000	495	12.808	112.697
AL	Tortona (4) (8)	7.000			7.000
AT	San Damiano d'Asti	22.600		259	22.341
CN	Fossano (3) (4)	60.000	11.510	2.002	46.488
CN	Borgo S. Dalmazzo	35.000		166	34.834
CN	Magliano Alfieri	42.000	7.882	756	33.362
CN	Saluzzo	65.300	19.533	880	44.887
CN	Sommariva Perno	30.000	16.598	61	13.341
NO	Novara	19.500	8.792		10.708
NO	San Nazzaro Sesia	83.400	4.552	4.809	74.039
VC	Santhià	36.000		1.265	34.735
TO	Albiano d'Ivrea	7.000			7.000
TO	Pinerolo (3) (4)	70.000	5.110	3.872	61.018
TO	Torino	24.700		353	24.347
Totale compostaggio					**555.783**
Impianti di digestione anaerobica operativi					
AL	Novi Ligure	18.000			18.000
Totale digestione anaerobica Piemonte					**18.000**
TOTALE					**573.783**

* dato 2013 Fonte Regione

** dato 2013 Fonte Regione

REGIONE VALLE D'AOSTA					
Impianti di compostaggio e digestione anaerobica					
Impianti di compostaggio operativi					
Provincia	**Comune**	**Quantità autorizzata * (t/a)**	**Fanghi trattati ** (t/a)**	**altro (1) ** (t/a)**	**capacità (2) (t/a)**
Aosta	Brissogne	14.200			14.200
Totale compostaggio					
Impianti di digestione anaerobica operativi					
Totale digestione anaerobica					
TOTALE					**14.200**

* dato 2015 Fonte Regione

** dato 2015 Fonte Regione

REGIONE LOMBARDIA

Impianti di compostaggio e digestione anaerobica

Impianti di compostaggio operativi

Provincia	Comune	Quantità autorizzata * (t/a)	Fanghi trattati ** (t/a)	altro (1) (t/a) **	capacità (2) (t/a)
BG	Montello (4) (5)	48.043		43.241	4.802
BG	Calcinate	80.492		8.088	72.404
BG	Cologno al Serio	3.005			3.005
BG	Ghisalba	83.594	6.928	33.378	43.288
BG	Brembate di Sopra	6.226			6.226
BG	Grassobbio	16.184		310	15.874
BS	Bagnolo Mella	37.397		115	37.282
BS	Bedizzole	49.822		5.644	44.178
BS	Chiari	2.654			2.654
BS	Ghedi	18.573		3.472	15.101
BS	Barbariga	4.017		367	3.650
BS	Pralboino	5.018		37	4.981
BS	Calvisano	38.664		2.745	35.919
BS	Rodengo Saiano	12.042		144	11.898
BS	Rudiano (10)	26.476		11.890	14.586
CO	Guanzate	10.251		89	10.162
CO	Anzano del Parco	6.473			6.473
CO	Canzo	2.485			2.485
CO	Cirimido	52.169			52.169
CR	Sospiro (4) (10)	3.789		2.822	967
LC	Annone Brianza (10)	27.607			27.607
LO	Terranova dei Passerini	16.940			16.940
LO	Sant'Angelo Lodigiano (4) (5)	2.075		2.075	0
MB	Vimercate	28.466		1.043	27.423
MI	Lacchiarella	31.426	156	454	30.816
MI	Cernusco sul naviglio	1.000			1.000
MI	Masate	3.046		3.046	0
MI	Albairate (10)	32.751		860	31.891
MI	Noviglio	27.607		14.667	12.940
MI	Cologno Monzese	26.139		153	25.986
MI	Bellinzago Lombardo	6.955			6.955
MI	Arconate	3.650			3.650
MN	Castiglione di Stiviere	43.365	6.371	6.375	30.619
MN	Pieve di Coriano	19.526			19.526
MN	Mantova	11.766		7.122	4.644
PV	Corteolona	8.034			8.034
PV	Ferrera Erbognone	47.292	13.836	9.744	23.712
PV	Zinasco (3) (4)	4.030		2.056	1.974
PV	Galliate Lombardoo	2.497			2.497
VA	Castel Seprio	10.057		15	10.042
VA	Luino (10)	7.307		101	7.206
VA	Tradate	15.475			15.475
Totale compostaggio					**697.042**
Impianti di digestione anaerobica operativi					
BG	Montello	216.205			216.205

CR	Castelleone (10)	25.515	270	1.684	23.561
LO	Ospedaletto Lodigiano (10)	47.764	41.827	5.937	0
LO	Villanova del Sillaro	24.047		8.891	15.156
LO	S. Angelo Lodigiano (10)	10.750	7.440	3.303	7
PV	Zinasco (3) (4)	20.557	420		20.137
MN	Rodigo(10)	8.569	8.553		16
Totale digestione anaerobica					**275.083**
TOTALE					**972.126**

* dato 2013 Fonte Ispra

** dato 2013 Fonte Ispra

PROVINCIA TRENTO					
Impianti di compostaggio e digestione anaerobica					
Impianti di compostaggio operativi					
Provincia	**Comune**	**Quantità autorizzata * (t/a)**	**Fanghi trattati ** (t/a)**	**altro (1) ** (t/a)**	**capacità (2) (t/a)**
TN	Rovereto	16.000		2.500	13.500
Totale compostaggio					13.500
Impianti di digestione anaerobica operativi					
TN	Faedo (3) (4)	44.480			44.480
TN	Rovereto	5.000		600	4.400
Totale Digestione anaerobica					**48.880**
TOTALE					**62.380**

* dato 2015 Fonte Provincia

** dato 2015 Fonte Provincia

PROVINCIA BOLZANO					
Impianti di compostaggio e digestione anaerobica					
Impianti di compostaggio operativi					
Provincia	**Comune**	**Quantità autorizzata * (t/a)**	**Fanghi trattati ** (t/a)**	**altro (1) ** (t/a)**	**capacità (2) (t/a)**
BZ	Egna	2.500		23	2.477
BZ	Appiano	2.750		610	2.140
BZ	Brunico	6.160		398	5.762
BZ	Campo Tures	1.500			1.500
BZ	Naturno	7.500			7.500
BZ	Natz-Sciaves	6.500		1	6.499
BZ	Silandro	5.030			5.030
Totale compostaggio					**30.909**
Impianti di digestione anaerobica operativi					
BZ	Lana	15.000			15.000
BZ	Aldino	1.912	1.326	1.920	0
Totale Digestione anaerobica					**15.000**
TOTALE					**45.909**

* dato 2013 Fonte Ispra

** dato 2013 Fonte Ispra

REGIONE VENETO					
Impianti di compostaggio e digestione anaerobica					
Impianti di compostaggio operativi					
Provincia	**Comune**	**Quantità autorizzata * (t/a)**	**Fanghi trattati ** (t/a)**	**altro (1) ** (t/a)**	**capacità (2) (t/a)**
BL	Santa Giustina Bellunese (3) (4)	22.000		1.770	20.230
PD	Este (3)	330.000	14.206	24.480	291.314
RO	Rovigo	40.000	11.564	367	28.069
RO	Canda	36.300	16.942	1.255	18.103
TV	Carbonera	1.000			1.000
TV	Trevignano	35.000		356	34.644
TV	Orsago	8.000		149	7.851
VI	Bassano del Grappa (3) (4)	44.300		72	44.228
VI	Arzignano	22.000		43	21.957
VI	Montecchio Precalcino	10.900			10.900
VE	Musile di Piave	8.994			8.994
VE	Scorzè	8.994			8.994
VR	Villa Bartolomea (3) (4)	113.000	20.926	7.295	84.779
VR	Cerea	74.520	29.241	2.717	42.562
VR	S. Bonifacio	37.000	24.326	2.021	10.653
VR	Isola della Scala (3) (4)	76.600	2.274	648	73.678
VR	Isola della Scala	35.000	15	2.413	32.572
VR	Isola della Scala	9.300			9.300
VR	Ronco all'Adige	9.300		58	9.242
VR	Valeggio sul Mincio	28.000	16.077	10.909	1.014
Totale compostaggio					**760.084**
Impianti di digestione anaerobica operativi					
PD	Lozzo Atesino	73.000			73.000
PD	Camposampiero	53.500	113	16	53.371
VI	Asigliano	33.000			33.000
VR	Villa Bartolomea	36.000			36.000
Totale digestione anaerobica					**195.371**
TOTALE					**955.455**

* dato 2013 Fonte Ispra

** dato 2013 Fonte Ispra

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA					
Impianti di compostaggio e digestione anaerobica					
Impianti di compostaggio operativi					
Provincia	**Comune**	**Quantità autorizzata * (t/a)**	**Fanghi trattati ** (t/a)**	**altro (1) ** (t/a)**	**capacità (2) (t/a)**
GO	Moraro	18.000			18.000
PN	Aviano (6) (11)	93.600		159	93.441
PN	Aviano	9.700		17	9.683
PN	Maniago	200.000	5.338	16.492	178.170
PN	Aviano	1.000			1.000
PN	Budoia	2.700			2.700
Totale compostaggio					**302.994**
Impianti di digestione anaerobica operativi					
PN	Maniago	80.000		79.780	220
Totale digestione anaerobica					**220**
TOTALE					**303.214**

* dato 2013 Fonte Ispra

** dato 2013 Fonte Ispra

REGIONE LIGURIA					
Impianti di compostaggio e digestione anaerobica					
Impianti di compostaggio operativi					
Provincia	**Comune**	**Quantità autorizzata * (t/a)**	**Fanghi trattati ** (t/a)**	**altro (1) ** (t/a)**	**capacità (2) (t/a)**
IM	San Remo	18.000		2.016	15.984
Totale compostaggio					**15.984**
Impianti di digestione anaerobica operativi					
Totale digestione anaerobica					0
TOTALE					**15.984**

* dato 2013 Fonte Regione

** dato 2013 Fonte Ispra

REGIONE EMILIA ROMAGNA					
Impianti di compostaggio e digestione anaerobica					
Impianti di compostaggio operativi					
Provincia	Comune	Quantità autorizzata * (t/a)	Fanghi trattati ** (t/a)	altro (1) ** (t/a)	capacità (2) (t/a)
BO	Ozzano	28.000		873	27.127
BO	Sant'Agata Bolognese	60.000			60.000
FE	Ostellato	28.000			28.000
FC	Cesena (3) (4)	40.000		41	39.959
FC	Sogliano al Rubicone (3) (4)	40.000		372	39.628
FC	Cesenatico	29.500			29.500
MO	Carpi - Loc Fossoli (3)(4)	75.000	25	5.297	69.678
MO	Nonantola	15.900	394	6.061	9.445
MO	Finale Emilia	30.000		1.901	28.099
PC	Sarmato	50.000		1.163	48.837
PR	Trecasali	4.800	1.355	56	3.389
RA	Faenza	30.000	3.557	3.452	22.991
RA	Lugo (3) (4)	60.000		227	59.773
RA	Ravenna	13.000	4.531	1.031	7.438
RE	Sant'Ilario D'Enza	20.000		2.256	17.744
RN	Coriano	843	147	12	684
RN	Rimini (3) (4)	57.000		284	56.716
BO	S.Petro in Casale (3) (4)	33.700	5.938	4.384	23.378
Totale compostaggio					**572.385**
Impianti di digestione anaerobica operativi					
RA	Faenza	230.000	140.730	14.325	74.945
RA	Faenza	54.000	34.183	3.247	16.570
RA	Faenza	16.000	1.151	7	14.842
Totale digestione anaerobica					**106.357**
TOTALE					**678.742**

* dato 2013 Fonte Ispra

** dato 2013 Fonte Regione

REGIONE TOSCANA					
Impianti di compostaggio e digestione anaerobica					
Impianti di compostaggio operativi					
Provincia	**Comune**	**Quantità autorizzata * (t/a)**	**Fanghi trattati ** (t/a)**	**altro (1) ** (t/a)**	**capacità (2) (t/a)**
AR	Arezzo	12.000			12.000
AR	Arezzo	22.000			22.000
AR	Terranuova Bracciolini	15.000			15.000
AR	Anghiari	8.000		1.351	6.649
AR	Bucine	2.500			2.500
PI	Castelnuovo Val di Cecina	2.500		11	2.489
AR	Castiglion Fiorentino	2.140			2.140
GR	Montorotondo Marittimo	9.800			9.800
GR	Grosseto	33.014			33.014
GR	Sorano	23.000	11.454	12	11.534
FI	Montespertoli (6) (11)	100.000		316	99.684
FI	Borgo S. Lorenzo	35.000		350	34.650
FI	Sesto Fiorentino	72.000		29	71.971
LI	Piombino (6) (11)	18.000			18.000
LI	Porto Azzurro	13.500	4.000		9.500
LU	Viareggio	25.200		722	24.478
MS	Massa Carrara	30.000		-	30.000
PI	Pontedera	21.700		-	21.700
PI	Pomarance	25.000		774	24.226
PT	Piteglio	31.000		248	30.752
SI	Siena	2.600			2.600
SI	Torrita di Siena	10.300	849	2.021	7.430
SI	Asciano (6) (11)	25.000		9	24.991
SI	Abbadia S. Salvatore ***	13.000			13.000
Totale compostaggio					**530.108**
Impianti di digestione anaerobica operativi					
Totale digestione anaerobica					**0**
TOTALE					**530.108**

* dato 2013 Fonte Ispra

** dato 2013 Fonte Regione

*** dati Regione 2014

REGIONE UMBRIA					
Impianti di compostaggio e digestione anaerobica					
Impianti di compostaggio operativi					
Provincia	Comune	Quantità autorizzata * (t/a)	Fanghi trattati ** (t/a)	altro (1) ** (t/a)	capacità (2) (t/a)
PG	Perugia - Loc. Pietramelina (7)	68.501	0	1.381	67.120
PG	Foligno (7)	50.864		4.216	46.648
TR	Orvieto (7)	48.799		31.201	17.598
Totale compostaggio umbria					131.366
Impianti di digestione anaerobica operativi					
TR	Narni	28.500			28.500
Totale digestione anaerobica					28.500
TOTALE					159.866

* dato 2015 Fonte Regione

** dato 2013 Fonte Ispra

REGIONE MARCHE					
Impianti di compostaggio e digestione anaerobica					
Impianti di compostaggio operativi					
Provincia	Comune	Quantità autorizzata * (t/a)	Fanghi trattati ** (t/a)	altro (1) ** (t/a)	capacità (2) (t/a)
AN	Corinaldo	25.000			25.000
FM	Fermo	22.500			22.500
MC	Tolentino	49.400			49.400
MC	Tolentino	30.600	20.532	1.328	8.740
Totale compostaggio					105.640
Impianti di digestione anaerobica operativi					
					0
Totale digestione anaerobica					0
TOTALE					105.640

* dato 2015 Fonte Regione

** dato 2013 Fonte Ispra

REGIONE LAZIO					
Impianti di compostaggio e digestione anaerobica					
Impianti di compostaggio operativi					
Provincia	**Comune**	**Quantità autorizzata * (t/a)**	**Fanghi trattati ** (t/a)**	**altro (1) ** (t/a)**	**capacità (2) (t/a)**
RM	Roma	29.000		535	28.465
RM	Roma	30.000		928	29.072
FR	Colfelice (7) (11)	17.500			17.500
LT	Aprilia	120.000	10.257	560	109.183
LT	Sabaudia	30.000	4.191	1.779	24.030
LT	Pontinia	45.000	984	51	43.965
LT	Aprilia	45.000	11.834	4.494	28.672
VT	Tuscania	60.000			60.000
VT	Nepi	6.000		395	5.605
VT	Soriano del Cimino	3.000		26	2.974
VT	Tarquinia	1.000	16	3.005	0
RM	Fiumicino (3)	30.880			30.880
Totale compostaggio					**380.346**
Impianti di digestione anaerobica operativi					
					0
Totale digestione anaerobica					0
TOTALE					**380.346**

* dato 2013 Fonte Ispra

** dato 2013 Fonte Ispra

REGIONE ABRUZZO					
Impianti di compostaggio e digestione anaerobica					
Impianti di compostaggio operativi					
Provincia	**Comune**	**Quantità autorizzata * (t/a)**	**Fanghi trattati ** (t/a)**	**altro (1) ** (t/a)**	**capacità (2) (t/a)**
AQ	Aielli	25.000		19	24.981
AQ	Avezzano	15.000			15.000
AQ	Castel di Sangro	18.000		-	18.000
CH	Cupello	28.054			28.054
PE	Manoppello Scalo	11.550		4.423	7.127
TE	Colonnella	29.800	12.890	977	15.933
TE	Atri	28.000	4.364	2.348	21.288
Totale compostaggio					**130.384**
Impianti di digestione anaerobica operativi					
					0
Totale digestione anaerobica					
TOTALE					***130.384***

* dato 2013 Fonte Ispra

** dato 2013 Fonte Ispra

REGIONE MOLISE					
Impianti di compostaggio e digestione anaerobica					
Impianti di compostaggio operativi					
Provincia	Comune	Quantità autorizzata * (t/a)	Fanghi trattati ** (t/a)	altro (1) ** (t/a)	capacità (2) (t/a)
CB	Montagano	14.400	788	148	13.464
Totale compostaggio					13.464
Impianti di digestione anaerobica operativi					
CB	Guglionesi	2.190			2.190
Totale digestione anaerobica					2.190
TOTALE					15.654

* dato 2013 Fonte Ispra

** dato 2013 Fonte Ispra

REGIONE CAMPANIA					
Impianti di compostaggio e digestione anaerobica					
Impianti di compostaggio operativi					
Provincia	Comune	Quantità autorizzata * (t/a)	Fanghi trattati ** (t/a)	altro (1) ** (t/a)	capacità (2) (t/a)
AV	Teora	6.000		6	5.994
AV	Bisaccia	30.000	78	854	29.068
NA	Caivano (3) (4)	33.000	9	85	32.907
CE	Villa Literno	18.000	8.210	6.656	3.135
Totale compostaggio					71.104
Impianti di digestione anaerobica operativi					
SA	Salerno	30.000		2.980	27.020
Totale digestione anaerobica					27.020
TOTALE					98.123

* dato 2013 Fonte Ispra

** dato 2013 Fonte Ispra

REGIONE PUGLIA					
Impianti di compostaggio e digestione anaerobica					
Impianti di compostaggio operativi					
Provincia	**Comune**	**Quantità autorizzata * (t/a)**	**Fanghi trattati ** (t/a)**	**altro (1) ** (t/a)**	**capacità (2) (t/a)**
BA	Modugno	135.000		5.447	129.553
FG	Deliceto	10.950		8	10.942
FG	Lucera	232.000			232.000
TA	Ginosa	80.000	35.813	25.561	18.626
TA	Laterza	45.000		617	44.383
TA	Manduria	60.000	15.202	3.271	41.527
TA	Statte	15.500		438	15.062
Totale compostaggio					**492.092**
Impianti di digestione anaerobica operativi					
	Francavilla Fontana	3.000			3.000
Totale digestione anaerobica					**3.000**
TOTALE					**495.092**

* dato 2015 Fonte Regione

** dato 2013 Fonte Ispra

REGIONE BASILICATA					
Impianti di compostaggio e digestione anaerobica					
Impianti di compostaggio e digestione anaerobica					
Provincia	**Comune**	**Quantità autorizzata * (t/a)**	**Fanghi trattati ** (t/a)**	**altro (1) ** (t/a)**	**capacità (2) (t/a)**
Impianti di compostaggio operativi					
Totale compostaggio					**0**
Impianti di digestione anaerobica operativi					
					0
Totale digestione anaerobica					
					0
TOTALE BASILICATA					**0**

* dato 2013 Fonte Ispra

** dato 2013 Fonte Ispra

REGIONE CALABRIA					
Impianti di compostaggio e digestione anaerobica					
Impianti di compostaggio operativi					
Provincia	**Comune**	**Quantità autorizzata * (t/a)**	**Fanghi trattati ** (t/a)**	**altro (1) ** (t/a)**	**capacità (2) (t/a)**
CS	Celico	45.000		39	44.961
KR	Crotone	15.000			15.000
RC	Siderno	18.000			18.000
RC	Motta San Giovanni	22.500	6.846	600	15.054
VV	Vazzano	30.000	864	44	29.092
Totale compostaggio					**122.106**
Impianti di digestione anaerobica operativi					
Totale digestione anaerobica					0
TOTALE					**122.106**

* dato 2013 Fonte Ispra

** dato 2013 Fonte Ispra

REGIONE SICILIA					
Impianti di compostaggio e digestione anaerobica					
Impianti di compostaggio operativi					
Provincia	**Comune**	**Quantità autorizzata * (t/a)**	**Fanghi trattati ** (t/a)**	**altro (1) ** (t/a)**	**capacità (2) (t/a)**
TP	Marsala	100.000	2.348	3.239	94.413
TP	Castelvetrano	7.500			
AG	Joppolo Giancaxio	26.000	12.082	68	13.850
AG	Sciacca	14.000	372	1	13.627
CT	Aci S. Antonio	3.000			3.000
CT	Acireale	18.000	5.789	2.683	9.528
CT	Grammichele	22.000		217	21.783
CT	Ramacca	60.000	19.375	5.698	34.927
EN	Enna	10.967		36	10.931
PA	Castelbuono	10.000			10.000
Totale compostaggio					**212.059**
Impianti di digestione anaerobica operativi					
					0
Totale digestione anaerobica					**0**
TOTALE					**212.059**

* dato 2013 Fonte Regione
** dato 2014 Fonte Ispra

REGIONE SARDEGNA					
Impianti di compostaggio e digestione anaerobica					
Impianti di compostaggio operativi					
Provincia	**Comune**	**Quantità autorizzata * (t/a)**	**Fanghi trattati ** (t/a)**	**altro (1) ** (t/a)**	**capacità (2) (t/a)**
CA	Quartu Sant'Elena	9.000			9.000
CA	Capoterra	73.000		3.323	69.677
OG	Osini	7.000			7.000
OR	Arborea	20.000			20.000
OT	Olbia	12.500		274	12.226
OT	Olbia	15.000		82	14.918
OT	Tempio Pausania	23.000		293	22.707
NU	Macomer	18.000			18.000
SS	Ozieri	10.000	23	7	9.970
SS	Porto Torres	15.000		111	14.889
VS	Serramanna	18.000			18.000
VS	Villacidro (3) (9)	51.300			51.300
Totale compostaggio					**267.687**
Impianti di digestione anaerobica operativi					
Totale digestione anaerobica					**0**
TOTALE					**267.687**

* dato 2015 Fonte Regione
** dato 2013 Fonte Ispra

NOTE:

(1) Rifiuti di carta, cartone, legno, rifiuti provenienti da compariti industriali (agro alimentare, tessile, carta, legno).

(2) Al netto dei fanghi e «altro».

(3) La quantità autorizzata dell'impianto è comprensiva anche della linea di digestione anaerobica.

(4) Fase di compostaggio aerobico in sequenza alla linea di digestione anaerobica.

(5) Il quantitativo in ingresso indicato in «Altro» proviene dalla disidratazione del materiale in uscita dalla linea ti digestione anaerobica.

(6) La quantità autorizzata dell'impianto è comprensiva anche della linea di trattamento del rifiuto indifferenziato.

(7) Impianto dotato di doppia linea produttiva: ammendante compostato misto e biostabilizzato.

(8) Impianto di compostaggio dedicato al trattamento del digestato in uscita dall'impianto di Novi ligure. La quantità autorizzata indicata si riferisce al quantitativo massimo di verde trattabile dall'impianto al netto del digestato.

(9) Il rifiuto in ingresso indicato in «Altro» è costituito da digestato e scarti provenienti dalla linea di digestione anaerobica.

(10) Capacità autorizzata non disponibile. Dato riportato delle quantità trattate.

(11) È stato riportato un valore pari alla metà della capacità autorizzata in quanto l'impianto tratta anche r. ind.

ALLEGATO *II*

Individuazione del fabbisogno teorico di impianti di trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata

La stima del fabbisogno teorico di trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata e stata elaborata sulla base del prodotto tra la quantità media pro-capite della frazione organica dei rifiuti urbani raccoglibile attraverso una raccolta differenziata dedicata ed il numero di abitanti presenti in ciascuna regione.

Per definire la quantità media pro-capite della frazione organica dei rifiuti urbani raccoglibile attraverso una raccolta differenziata dedicata, ovvero il livello di intercettazione della raccolta differenziata utilizzato, è stato assunto un intervallo di valori medio (pari a 110-130 kg/ab. anno) già ottenuto nei contesti territoriali che effettuano la raccolta differenziata raggiungendo gli obiettivi di legge (65%). La fonte dei dati utilizzati è il Rapporto Annuale del Consorzio italiano Compostatori anno 2014.

Per talune regioni che presentano percentuali di frazione organica nei rifiuti molto elevata o che hanno raggiunto o si prefiggono di raggiungere percentuali di riciclaggio superiori al 65% è stato utilizzato un intervallo dei valori di intercettazione maggiore sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni.

Nel caso della Regione Valle d'Aosta l'intervallo dei valori di intercettazione è stato utilizzato un valore di intercettazione più basso in quanto le strategie di gestione regionali, in ragione delle caratteristiche geografiche e della densità abitativa, sono incentrate sulla prevenzione e sul compostaggio domestico con conseguente bassa percentuale della frazione organica nel rifiuto urbano prodotto.

La popolazione su base regionale è stata assunta pari a quella dell'anno 2014 utilizzata dall'ISPRA nel Rapporto Rifiuti urbani 2015.

È stato poi confrontato il fabbisogno teorico stimato sulla base del predetto intervallo con le quantità di rifiuti organici raccolte in maniera differenziata nell'anno 2014 ed è stata effettuata una valutazione del fabbisogno teorico individuato.

L'esito di tale valutazione ha messo in luce il fatto che il fabbisogno teorico individuato risultasse basso in alcuni contesti regionali quali. Lombardia, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania. Per tali regioni pertanto il fabbisogno teorico è stato ricalcolato sulla base della seguente proporzione.

RDorg: percRD = X : 65%

Dove:

RDorg = alla quantità di rifiuti organici raccolti in maniera differenziata nel 2014;

percRD = alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell'anno 2014;

X = alla quantità dei rifiuti intercettabili;

Pertanto X = (RDorg x 0,65)/percRD

In base ai criteri, sopra illustrati è stata elaborata la tabella A, nella quale è riportata l'individuazione del fabbisogno teorico di trattamento per ciascuna regione.

TABELLA A

REGIONE	Popolazione (Abitanti)*	Range intercettazione (Kg/ab_anno)	Fabbisogno teorico (t/anno)
PIEMONTE	4.424.467	110 - 130	486.691-575.181
VALLE D'AOSTA	128.298	88 - 108	11.290-13.856
LOMBARDIA	10.002.615	118 - 138	1.177.171-1.377.223
TRENTO	537.416	125 - 145	67.177-77.925
BOLZANO	518.518	112 - 132	58.074-68.444
VENETO	4.927.596	132 - 152	650.443-748.995
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.227.122	110 - 130	134.983-159.526
LIGURIA	1.583.263	110 - 130	174.159-205.824
EMILIA ROMAGNA	4.450.508	152 - 172	676.477-765.487
TOSCANA	3.752.654	147 - 167	551.640-626.693
UMBRIA	894.762	136 - 156	121.459-139.355
MARCHE	1.550.796	115 - 135	178.342-209.357
LAZIO	5.892.425	120 - 140	704.670-822.519
ABRUZZO	1.331.574	125 - 145	166.019-192.651
MOLISE	313.348	110 - 130	34.468-40.735
CAMPANIA	5.861.529	148 - 168	865.423-982.653
PUGLIA	4.090.105	110 - 130	449.911-531.714
BASILICATA	576.619	110 - 130	63.428-74.960
CALABRIA	1.976.631	110 - 130	217.429-256.962
SICILIA	5.092.080	110 - 130	560.129-661.970
SARDEGNA	1.663.286	120 - 140	199.594-232.860

* dato Ispra Rapporto rifiuti urbani 2015 anno 2014

ALLEGATO *III*

Individuazione del fabbisogno residuo di impianti di trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata

La stima del fabbisogno residuo di trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata è stata ricavata per differenza tra la capacità di trattamento delle singole regioni (allegato *I)* e il fabbisogno teorico stimato per ciascuna regione (allegato *II)*.

La stima del fabbisogno residuo è stata definita sul presupposto che la quota minima di materiale «strutturante» in ingresso (costituita da materiale ligneo-cellulosico, di cui gli impianti hanno bisogno tecnicamente per effettuare il compostaggio), sia garantita dalla raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti urbani.

La tabella B individua per ciascuna regione i valori minimi e massimi in termini di fabbisogno residuo da soddisfare di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti derivanti da raccolta differenziata espresso in tonnellate/anno.

TABELLA B

REGIONE	Fabbisogno teorico finale (t/anno)	Capacità impianti (t/anno)	Fabbisogno residuo (t/anno)
PIEMONTE	486.691-575.181	573.783	NULLO-1.398
VALLE D'AOSTA	11.290-13.856	14.200	NULLO-NULLO
LOMBARDIA	1.177.171-1.377.223	972.126	205.045-405.097
PROVINCIA TRENTO	67.177-77.925	62.380	4.797-15.545
PROVINCIA BOLZANO	58.074-68.444	45.909	12.165-22.535
VENETO	650.443-748.995	955.455	NULLO-NULLO
FRIULI VENEZIA GIULIA	134.983-159.526	303.214	NULLO-NULLO
LIGURIA	174.159-205.824	15.984	158.175-189.840
EMILIA ROMAGNA	676.477-765.487	678.742	NULLO-86.745
TOSCANA	551.640-626.693	530.108	21.532-96.585
UMBRIA	121.459-139.355	159.866	NULLO-NULLO
MARCHE	178.342-209.357	105.640	72.701-103.716
LAZIO	704.670-822.519	380.346	324.323-442.172
ABRUZZO	166.019-192.651	130.384	35.635-62.267
MOLISE	34.468-40.735	15.654	18.814-25.081
CAMPANIA	865.423-982.653	98.123	767.299-884.529
PUGLIA	449.911-531.714	495.092	NULLO-36.622
BASILICATA	63.428-74.960	0	63.428-74.960
CALABRIA	217.429-256.962	122.106	95.322-134.855
SICILIA	560.129-661.970	212.059	348.070-449.911
SARDEGNA	199.594-232.860	267.687	NULLO-NULLO

16A03003

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 marzo 2016.

Approvazione di modifiche dello statuto e del regolamento operativo del Fondo Nazionale di Garanzia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto l'art. 35 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, che attribuisce al Ministero del tesoro (ora Ministero dell'economia e delle finanze - MEF), sentite la Banca d'Italia e la Consob, la regolamentazione dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi di indennizzo, alla cui adesione è subordinato l'esercizio dei servizi di investimento da parte degli intermediari;

Visto il regolamento emanato con decreto ministeriale del 14 novembre 1997 n. 485, recante la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi di indennizzo;

Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 1998, con il quale sono stati approvati lo statuto ed il regolamento operativo del Fondo Nazionale di Garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio di attività di intermediazione mobiliare;

Visto l'art. 11 del predetto regolamento che sottopone alla preventiva approvazione del Ministero del tesoro (ora *MEF)*, sentite la Banca d'Italia e la Consob, ogni modifica allo statuto e al regolamento operativo del sistema di indennizzo, comportante modifica delle condizioni e degli atti previsti dall'art. 2 dello stesso regolamento;

Visto l'art. 12 del citato regolamento, che attribuisce al Comitato di gestione del Fondo medesimo di deliberare le modifiche al proprio statuto e al regolamento operativo, ai fini dell'adeguamento alle disposizioni vigenti in materia di indennizzo;

Visto in particolare il comma 2 del citato art. 12, il quale prevede l'approvazione dello statuto e del regolamento operativo da parte del MEF, sentite la Banca d'Italia e la Consob e la pubblicazione di tale provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la delibera del 22 luglio 2015 con il quale il Comitato di gestione del Fondo Nazionale di Garanzia ha sottoposto alla preventiva approvazione del MEF, ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 14 novembre 1997, n. 485 le modifiche relative agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35 e 36 dello statuto del Fondo Nazionale di Garanzia nonché le modifiche agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del regolamento operativo del Fondo medesimo;

Vista l'approvazione preventiva da parte del MEF, con nota del 20 ottobre 2015, previa acquisizione dei pareri favorevoli della Banca d'Italia in data 1° settembre 2015 e della Consob in data 17 settembre 2015;

Vista la delibera del 15 dicembre 2015 con la quale l'Assemblea degli intermediari del Fondo Nazionale di Garanzia ha approvato le modifiche statutarie;

Vista la delibera del 15 dicembre 2015 con la quale il Comitato di gestione del Fondo Nazionale di Garanzia ha approvato le modifiche del regolamento operativo;

Vista la nota del 3 marzo 2016 con la quale il Fondo Nazionale di Garanzia ha segnalato l'opportunità che la data di entrata in vigore delle modifiche dello statuto e del regolamento operativo sia il 1° maggio 2016;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le modifiche allo statuto e al regolamento operativo del Fondo Nazionale di Garanzia, deliberate dall'Assemblea e dal Comitato di gestione del Fondo medesimo il 15 dicembre 2015, nei testi allegati al presente decreto di cui fanno parte integrante, in attuazione dell'art. 12, comma 2 del decreto del Ministro del tesoro del 14 novembre 1997 n. 485.

Art. 2.

Le modifiche dello statuto e del regolamento operativo del Fondo Nazionale di Garanzia entrano in vigore a decorrere dal 1° maggio 2016.

Il presente decreto e i nuovi testi dello statuto e del regolamento operativo saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze.

Roma, 29 marzo 2016

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

FONDO NAZIONALE DI GARANZIA

(Art. 15, legge 2 gennaio 1991, n. 1)

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Scopo - Definizioni - Dotazione finanziaria

Art. 1.

Denominazione - Sede - Scopo

1. Il Fondo Nazionale di Garanzia (di seguito «Fondo»), istituito dall'art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ha personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1994, n. 598 e dell'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

2. Il Fondo è riconosciuto «sistema di indennizzo» dall'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

3. Il Fondo ha sede in Roma.

4. La durata del Fondo è fissata al 30 giugno 2050. Alla scadenza del termine l'Assemblea ne può deliberare la proroga.

5. La struttura e l'organizzazione interna sono disciplinate dal presente Statuto che stabilisce altresì i criteri generali concernenti la disciplina degli interventi indennitari, i rapporti tra il Fondo, gli aderenti e gli investitori. I relativi criteri applicativi sono stabiliti dal Regolamento operativo previsto dall'art. 12, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente Statuto si intendono per:

a) «Fondo»: il Fondo Nazionale di Garanzia istituito dall'art. 15, legge 2 gennaio 1991, n. 1 e di cui all'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

b) «aderenti o soggetti aderenti»: i soggetti, di seguito elencati, autorizzati a prestare servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, riportati nell'Appendice al presente Statuto:

le banche italiane, comunitarie e extracomunitarie, di cui alle seguenti lettere *i)*, *l)*, *m)*;

le società di intermediazione mobiliare (SIM), di cui alla seguente lettera *n)*;

le società di gestione del risparmio (SGR), di cui alla seguente lettera *o)*;

le società di gestione UE, di cui alla seguente lettera *p)*;

le società fiduciarie, di cui alla seguente lettera *q)*;

gli intermediari finanziari, di cui alla seguente lettera *r)*;

le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, di cui alle seguenti lettere *s)* e *t)*;

i gestori di sistemi multilaterali di negoziazione, di cui alla seguente lettera *u)*;

gli agenti di cambio, di cui all'art. 201 del TUF;

nonchè le succursali insediate in Italia di banche, imprese di investimento comunitarie e società di gestione UE, abilitate alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, sopra richiamati e del servizio accessorio di cui alla seguente lettera *bb)*, limitatamente all'attività svolta in Italia.

Resta ferma l'adesione al Fondo dei soggetti aderenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164;

c) «L.F.» (legge fallimentare): il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;

d) «TUB»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;

e) «TUF»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

f) «Consob»: la Commissione nazionale per le società e la borsa;

g) «Stato comunitario»: lo Stato appartenente all'Unione europea;

h) «Stato extracomunitario»: lo Stato non appartenente all'Unione europea;

i) «banca italiana»: la banca avente sede legale in Italia;

l) «banca comunitaria»: la banca avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato comunitario diverso dall'Italia;

m) «banca extracomunitaria»: la banca avente sede legale in uno Stato extracomunitario;

n) «società di intermediazione mobiliare (SIM)»: l'impresa, diversa dalla banca e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del TUB, avente sede legale e direzione generale in Italia, autorizzata a prestare i servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF;

o) «società di gestione del risparmio (SGR)»: la società per azioni avente sede legale e direzione generale in Italia, di cui all'art. 18, comma 2, del TUF, autorizzata a prestare i servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. *d)* ed *f)*, del TUF;

p) «società di gestione UE»: la società di cui all'art. 1, comma 1, lett. o-*bis*) e art. 18, comma 2, del TUF, autorizzata a prestare i servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. *d)* ed *f)*, del TUF;

q) «società fiduciaria»: la società per azioni avente sede legale e direzione generale in Italia, di cui all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, autorizzata a prestare i servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. *d)* ed *f)*, del TUF;

r) «intermediari finanziari»: gli intermediari finanziari di cui all'art. 18, comma 3, del TUF, autorizzati a prestare i servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. *a)* e *b)*, limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonchè i servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. *c)* e c-*bis*), del TUF;

s) «impresa di investimento comunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, avente sede legale e direzione generale in uno Stato comunitario diverso dall'Italia, autorizzata a prestare i servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF;

t) «impresa di investimento extracomunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, avente sede legale in uno Stato extracomunitario, autorizzata a prestare i servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF;

u) «gestori di sistemi multilaterali di negoziazione»: i soggetti, diversi dalle società di gestione di mercati regolamentati, autorizzati a gestire un sistema multilaterale di negoziazione di cui all'art. 77-*bis* del TUF;

v) «succursale»: la sede di attività, che costituisce parte priva di personalità giuridica di un soggetto definito dalla lettera *b)*, che presta i servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, ai quali il soggetto medesimo è autorizzato;

w) «gruppo»: quello definito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del TUF;

x) «strumenti finanziari»: gli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 2, del TUF;

y) «strumenti finanziari derivati»: gli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 3, del TUF;

z) «operazione di investimento»: le operazioni aventi ad oggetto la prestazione dei servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF;

aa) «investitore»: la persona fisica o giuridica che ha affidato a un soggetto aderente al Fondo denaro o strumenti finanziari nell'ambito delle operazioni di cui alla lett. *z)*;

bb) «servizio accessorio»: il servizio di cui all'art. 1, comma 6, lett. *a)* del TUF, laddove accessorio ad operazioni di investimento, indicato nell'Appendice al presente Statuto.

2. Le definizioni di cui sopra si riferiscono a quelle previste dalla legislazione vigente al momento dell'approvazione del presente Statuto. Resta inteso che le medesime definizioni dovranno comunque intendersi ed interpretarsi alla luce delle eventuali modifiche legislative e/o regolamentari che dovessero in futuro essere introdotte.

Art. 3.

Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita:

a) dai contributi e dalle quote versati dai soggetti aderenti ai sensi degli articoli 18, 21 e 22;

b) dalle somme rivenienti dall'esercizio del diritto di surroga di cui all'art. 59, comma 4, del TUF;

c) dai proventi derivanti dalla gestione e dall'investimento delle disponibilità liquide;

d) da ogni altro provento di carattere ordinario e straordinario.

2. La dotazione finanziaria del Fondo è depositata in banche classificate come «primi 5 gruppi dimensionali» o «altre banche grandi o appartenenti a gruppi grandi» secondo i criteri dimensionali previsti dalla Banca d'Italia. Può essere investita in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in titoli di debito negoziati nei mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell'art. 67 del TUF, emessi da banche dell'Ue o da primari organismi finanziari sopranazionali.

3. Lo schema della dotazione finanziaria del Fondo è dettagliato nel Regolamento operativo.

TITOLO II

Organi - Struttura del Fondo

Art. 4.

Organi

1. Sono Organi del Fondo:

a) l'Assemblea;

b) il Comitato di gestione;

c) il Presidente;

d) il Collegio sindacale;

e) il Direttore.

Art. 5.

Costituzione e competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea è costituita dai soggetti aderenti.

2. L'Assemblea:

a) delibera il numero e nomina i membri del Comitato di gestione, ai sensi dell'art. 7;

b) nomina due sindaci effettivi e due supplenti, ai sensi dell'art. 13;

c) determina il compenso dei membri del Comitato di gestione e dei sindaci;

d) determina i contributi a copertura delle spese di funzionamento, ai sensi dell'art. 18;

e) delibera il ricorso a forme assicurative per la copertura finanziaria degli interventi istituzionali ai sensi dell'art. 22, comma 1;

f) approva il rendiconto della gestione;

g) delibera le modifiche dello Statuto;

h) delibera la durata del Fondo ai sensi dell'art. 1, comma 4;

i) delibera sulla responsabilità dei membri del Comitato di gestione e dei sindaci.

3. Le deliberazioni di cui al precedente comma 2, unitamente al rendiconto della gestione, sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Banca d'Italia e alla Consob.

Art. 6.

Convocazione e deliberazioni dell'Assemblea

1. I soggetti aderenti partecipano all'Assemblea in proprio o per delega scritta rilasciata ad altro soggetto aderente o alla propria Associazione di categoria. Le deleghe devono pervenire al Fondo almeno sette giorni lavorativi prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione e degli argomenti all'ordine del giorno, da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata, telefax o comunque con mezzi che garantiscano l'autenticità della sottoscrizione e la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 45 giorni prima del giorno fissato per la riunione.

3. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto della gestione, la determinazione dei contributi di cui all'art. 5, comma 2, lett. *d)* e l'eventuale ripartizione dei costi di cui all'art. 5, comma 2, lett. *e)*. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quando lo deliberi il Comitato di gestione o lo richiedano, indicando gli argomenti da trattare, tanti soggetti aderenti che rappresentino almeno il venti per cento dei voti complessivamente spettanti.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in difetto, dal membro del Comitato di gestione più anziano di età. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea o dal notaio.

5. L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti o validamente rappresentati, in prima convocazione, tanti soggetti aderenti che rappresentino almeno la metà dei voti complessivamente spettanti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soggetti aderenti presenti o validamente rappresentati.

6. Ogni soggetto aderente ha diritto ad un voto e a un voto aggiuntivo per ogni 100.000 euro di base contributiva dell'ultimo esercizio per la quale sono scaduti i termini di comunicazione di cui all'art. 20, comma 1. Il diritto di voto non può essere esercitato dai soggetti aderenti che non abbiano regolarmente comunicato la base contributiva nei termini e con le modalità di cui all'art. 20, comma 1.

7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti ai soggetti aderenti presenti o validamente rappresentati.

8. Per le deliberazioni relative agli argomenti di cui all'art. 5, comma 2, lett. *g)* e *h)* è necessaria:

a) la presenza di tanti soggetti aderenti che rappresentino più della metà dei voti complessivamente spettanti;

b) l'approvazione di almeno i due terzi dei voti rappresentati in Assemblea.

9. Le votazioni per le nomine alle cariche statutarie si svolgono secondo le modalità di cui all'art. 7, e con le procedure stabilite dall'Assemblea su proposta del Presidente.

10. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i soggetti aderenti, anche se non intervenuti o dissenzienti.

11. Di ogni Assemblea viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

Art. 7.

Comitato di gestione - Nomina membri del Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione è composto di 7 (sette) o 9 (nove) membri a seconda che i soggetti legittimati che abbiano presentato le designazioni siano rispettivamente in numero non superiore a tre ovvero maggiore di tre.

2. Il numero dei membri è deliberato dall'Assemblea.

3. La ripartizione dei membri tra categorie di soggetti aderenti avviene nel rispetto del principio di proporzionalità in funzione della base contributiva relativa all'ultimo esercizio per cui sono scaduti i termini di comunicazione di cui all'art. 20, comma 1, in modo che:

la maggioranza assoluta dei membri sia attribuita alla categoria di soggetti aderenti cui è riferibile la maggioranza della base contributiva, come sopra definita;

i restanti membri siano ripartiti tra le altre categorie di soggetti aderenti in modo tale che, se tali categorie sono almeno due, alla categoria che, tra di esse, rappresenti la base contributiva più alta, siano attribuiti n. 2 (due) membri.

4. Le designazioni possono essere presentate dalle Associazioni di categoria di soggetti aderenti al Fondo che abbiano ricevuto delega per almeno il 2% dei voti assembleari complessivamente spettanti agli aderenti. Ciascuna Associazione può designare membri per una sola delle categorie di cui al comma 3.

5. Le designazioni possono essere presentate anche da tanti aderenti non iscritti alle Associazioni di categoria che rappresentino almeno i due terzi di tutti gli aderenti.

6. Fermo restando quanto previsto all'art. 6, comma 1, le designazioni devono pervenire al Fondo almeno quattro giorni lavorativi prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

7. Sulla base delle designazioni di cui ai commi che precedono viene sottoposta al voto dell'Assemblea un'unica lista di candidati, con indicazione dei rispettivi designanti. Il numero dei membri e la lista sono approvati con la maggioranza prevista dall'art. 6, comma 7. Ove nella lista siano indicati candidati in numero superiore a quello deliberato dall'Assemblea nel rispetto dei criteri di cui al comma 3, ciascun votante esprime la propria preferenza con indicazione nominativa dei candidati per i quali intende esprimere il proprio voto. Nel rispetto dei criteri di cui ai commi che precedono, risultano eletti i candidati che avranno ricevuto, per ciascuna categoria, il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti, viene eletto il candidato più anziano di età.

Art. 8.

Requisiti dei membri del Comitato di gestione

1. I membri del Comitato di gestione devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dal regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 13, comma 1, del TUF.

2. Il Comitato di gestione accerta la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

3. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Comitato di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto, che ne dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di inerzia da parte del Comitato di gestione, il Collegio sindacale provvede a informare il Ministero dell'economia e delle finanze che pronuncia la decadenza.

4. Ai membri del Comitato di gestione compete il compenso deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. *c)*, ed il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Art. 9.

Durata dell'incarico - Rinuncia

1. Il Comitato di gestione elegge nel proprio seno il Presidente ed un Vice Presidente.

2. I membri del Comitato di gestione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

3. Il membro del Comitato di gestione che rinunci all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Presidente e al Presidente del Collegio sindacale.

4. Il Comitato di gestione nomina, su proposta del Presidente, un Segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei propri membri.

5. Qualora uno o più membri del Comitato di gestione vengano a cessare dalla carica nel corso dell'esercizio, il Comitato provvede alla sostituzione per cooptazione, nel rispetto del criterio di composizione di cui all'art. 7, comma 1, nominando le persone tempestivamente designate da chi aveva designato i membri cessati dalla carica. I membri così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea successiva, che provvede all'integrazione del Comitato di gestione nel rispetto delle norme di cui all'art. 7. I membri nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

6. Qualora venga a cessare la maggioranza dei membri in carica, decade l'intero Comitato di gestione, che rimane in carica fino alla nomina dei nuovi membri. L'Assemblea viene tempestivamente convocata per le nuove nomine.

Art. 10.

Riunioni e deliberazioni del Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione si riunisce su iniziativa del Presidente, o quando ne facciano richiesta almeno tre membri o il Collegio sindacale.

2. L'avviso di convocazione, a firma del Presidente, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere spedito a mezzo telefax o posta elettronica certificata, o comunque con mezzi che garantiscano l'autenticità della sottoscrizione e la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni di calendario prima del giorno fissato per la riunione. Nei casi di urgenza, l'avviso di convocazione può essere spedito, per telefax o posta elettronica certificata, almeno ventiquattro ore prima della riunione.

3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. La riunione del Comitato di gestione può svolgersi, o i membri possono parteciparvi, anche con mezzi di telecomunicazione.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

5. Per le deliberazioni concernenti le proposte di modifica dello Statuto, l'approvazione e la modifica del Regolamento operativo e la nomina del Direttore è necessario il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.

6. Il membro del Comitato di gestione deve dare notizia agli altri membri e al Collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, abbia in una determinata deliberazione o argomento all'ordine del giorno, precisandone natura, termini, origine e portata. Laddove l'interesse del membro del Comitato di gestione sia in conflitto con quello del Fondo, egli è tenuto a non presenziare alla trattazione e alla deliberazione sull'argomento. In tali casi, il Comitato di gestione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza della eventuale deliberazione assunta.

7. Il Direttore assiste alle riunioni del Comitato di gestione.

8. Il verbale della riunione del Comitato di gestione è redatto dal Segretario e firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 11.

Poteri del Comitato di gestione

1. La gestione del Fondo è attribuita al Comitato di gestione cui spetta il compimento di tutte le operazioni necessarie alla realizzazione degli scopi del Fondo, fatte salve le specifiche materie riservate all'Assemblea.

2. In via meramente esemplificativa, il Comitato di gestione delibera su:

a) le istanze di intervento;

b) il preventivo delle spese di funzionamento;

c) le spese di funzionamento;

d) la banca cui affidare il servizio di cassa;

e) l'investimento delle disponibilità liquide;

f) la nomina del Direttore, determinandone i poteri;

g) la struttura e la composizione dell'organico e il trattamento economico del personale dipendente, su proposta del Direttore;

h) l'esclusione di un soggetto aderente, ai sensi dell'art. 24;

i) le sanzioni a carico dei soggetti aderenti, ai sensi dell'art. 27;

l) il contributo annuale a copertura delle spese di funzionamento, da sottoporre all'Assemblea ai sensi dell'art. 18, nonchè l'eventuale versamento di acconti;

m) il coefficiente e l'aliquota percentuale per il calcolo dei contributi a copertura degli interventi istituzionali, ai sensi dell'art. 21;

n) la ripartizione tra i soggetti aderenti dei costi di un eventuale ricorso a forme assicurative, da sottoporre all'Assemblea ai sensi dell'art. 22;

o) il progetto del rendiconto della gestione, da sottoporre all'Assemblea;

p) le proposte di modifica dello Statuto, da sottoporre all'Assemblea;

q) il testo del Regolamento operativo, da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, ai sensi degli articoli 11 e 12, comma 5, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485;

r) le controversie e le procedure giudiziarie di ogni grado;

s) il conferimento di mandati, procure - anche alle liti - e incarichi di consulenza.

3. Il Comitato di gestione fornisce alla Banca d'Italia e alla Consob le informazioni richieste ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. *b)*, del TUF.

4. Il Comitato di gestione stabilisce entro quali limiti i poteri di cui alle lettere *c)*, *e)*, *r)* e *s)*, possono essere esercitati dal Presidente, il quale riferisce al Comitato nella riunione immediatamente successiva.

Art. 12.

Presidente del Comitato di gestione

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato di gestione, fissandone l'ordine del giorno.

3. Il Presidente esercita i poteri conferitigli dal Comitato di gestione ai sensi del precedente art. 11, comma 4.

4. In caso di assenza o impedimento, i poteri del Presidente sono esercitati dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono assunte dal membro del Comitato di gestione più anziano di età.

Art. 13.

Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e tre supplenti, di cui:

a) uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza della categoria di soggetti aderenti cui è riferibile la maggioranza della base contributiva relativa all'ultimo esercizio per cui sono scaduti i termini di comunicazione di cui all'art. 20, comma 1;

b) uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza delle altre categorie di soggetti aderenti al Fondo;

c) uno effettivo ed uno supplente nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

2. La nomina dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 è effettuata con le modalità di cui all'art. 7, commi 4, 5, 6 e 7.

3. Il sindaco nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze è il Presidente del Collegio.

4. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Nel caso venga a cessare, nel corso dell'esercizio, un sindaco effettivo, gli subentra il sindaco supplente designato dalla medesima categoria di soggetti aderenti. Il nuovo sindaco resta in carica fino alla prima Assemblea successiva, che provvede all'integrazione del Collegio sindacale nel rispetto delle norme di cui al comma 2. I sindaci così nominati scadono insieme a quelli in carica. Nel caso venga a mancare il sindaco effettivo nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, gli subentra il sindaco supplente nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Il Collegio sindacale esercita il controllo, anche contabile, sull'attività del Fondo ai sensi degli articoli 2403, 2403-*bis* e 2409-*bis*, comma 2, del codice civile.

6. Il Collegio sindacale partecipa all'Assemblea e assiste alle riunioni del Comitato di gestione.

7. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte del Comitato di gestione, il Collegio sindacale convoca l'Assemblea. Il Collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al Presidente del Comitato di gestione, convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. In tali casi, e laddove vengano riscontrate irregolarità di carattere rilevante nell'amministrazione e nel funzionamento del Fondo o impedimenti al regolare adempimento degli interventi istituzionali, i sindaci, anche individualmente, ne danno immediata comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 14.

Requisiti dei sindaci - Compenso dei sindaci

1. I sindaci devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dal regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 13, comma 1, del TUF.

2. Per i sindaci di cui all'art. 13, comma 1, lett. *a)* e *b)*, il Comitato di gestione accerta la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Comitato di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Per i sindaci, nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 13, comma 1, lett. *c)*, i requisiti sono accertati e la decadenza è dichiarata dal Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Ai sindaci compete il compenso deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. *c)*, ed il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Art. 15.

Direttore

1. Il Direttore deve possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dal regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 13, comma 1, del TUF.

2. Il Comitato di gestione accerta la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Comitato di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. Il Comitato di gestione ne dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di inerzia da parte del Comitato di gestione, il Collegio sindacale provvede a informare il Ministero dell'economia e delle finanze che pronuncia la decadenza.

3. Il Direttore ha la firma del Fondo in conformità alle procure conferitegli dal Comitato di gestione.

4. Il Direttore è il capo del personale e degli uffici del Fondo e sovraintende al loro funzionamento.

5. Il Direttore provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli organi statutari e agli altri compiti che gli sono delegati dal Comitato di gestione.

6. Il Direttore predispone il preventivo delle spese di funzionamento e il progetto del rendiconto della gestione.

TITOLO III

Aderenti

Capo I

Aderenti

Art. 16.

Adesione al Fondo

1. Aderiscono al Fondo, formulando apposita istanza di adesione secondo le modalità indicate nel Regolamento operativo:

a) i soggetti che intendono richiedere alla competente Autorità di vigilanza l'autorizzazione a prestare i servizi e attività di investimento e il servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, come definiti dal precedente art. 2 e nell'Appendice al presente Statuto, salvo che intendano aderire ad altro sistema di indennizzo riconosciuto ai sensi dell'art. 59, comma 1, del TUF;

b) le banche e le imprese di investimento extracomunitarie, che intendono richiedere alla competente Autorità di vigilanza l'autorizzazione a prestare in Italia, tramite succursale, i servizi e attività di investimento e il servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, come definiti dal precedente art. 2 e nell'Appendice al presente Statuto, limitatamente all'attività svolta in Italia dalle succursali, salvo che aderiscano ad altro sistema di indennizzo estero riconosciuto equivalente ai sensi dell'art. 60, comma 2, del TUF, ovvero intendano aderire ad altro sistema di indennizzo nazionale riconosciuto ai sensi dell'art. 59, comma 1, del TUF.

2. Possono, altresì, aderire al Fondo, ai sensi dell'art. 60, comma 1, del TUF, formulando apposita istanza di adesione, secondo le modalità indicate nel Regolamento operativo, le succursali insediate in Italia di banche, imprese di investimento comunitarie e società di gestione UE, abilitate alla prestazione dei servizi e attività di investimento e il servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, come definiti dal precedente art. 2 e nell'Appendice al presente Statuto, limitatamente all'attività svolta in Italia, al fine di integrare la tutela offerta agli investitori dal sistema di indennizzo dello Stato di origine.

3. L'adesione al Fondo dei soggetti di cui al comma 1 è subordinata e ha efficacia dalla data del provvedimento di autorizzazione che l'Autorità di vigilanza comunica al Fondo.

4. L'adesione al Fondo dei soggetti di cui al comma 2 ha efficacia dalla data di comunicazione del Fondo di accettazione della richiesta da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che garantiscono l'autenticità della sottoscrizione e la prova dell'avvenuto ricevimento.

5. Il Fondo pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei soggetti aderenti. Gli obblighi informativi degli aderenti sono previsti dal Regolamento operativo.

Capo II

Contribuzioni - Spese di funzionamento - Interventi istituzionali

Art. 17.

Copertura finanziaria del Fondo

1. La copertura finanziaria delle spese di funzionamento e degli interventi istituzionali è a carico dei soggetti aderenti ed è determinata secondo i criteri previsti dagli articoli 18, 21 e 22.

Art. 18.

Contribuzione dei soggetti aderenti

1. Il contributo annuale a copertura delle spese di funzionamento è fissato dall'Assemblea, su proposta del Comitato di gestione, sulla base del preventivo di spesa dell'esercizio di riferimento. Il Comitato di gestione, in caso di necessità e urgenza, può richiedere acconti sul versamento del contributo prima dello svolgimento dell'Assemblea nella quale il contributo viene deliberato.

2. Il contributo annuale è costituito da una quota fissa unitaria, non divisibile, uguale per tutti i soggetti aderenti. Le modalità e i termini di versamento sono disciplinati dal Regolamento operativo.

3. In caso di adesione o cessazione in corso d'anno è dovuto l'intero importo del contributo annuale a copertura delle spese di funzionamento e non sono previsti rimborsi pro-rata del contributo stesso.

4. L'eventuale eccedenza dell'importo dei contributi versati rispetto alle spese di funzionamento effettivamente sostenute nel corso dell'esercizio di riferimento rimane acquisita al Fondo in apposita posta di bilancio a copertura di spese future e/o straordinarie.

Art. 19.

Base contributiva

1. La base contributiva ai fini della copertura finanziaria degli interventi istituzionali è costituita dai seguenti aggregati:

a) per la prestazione dei servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. *b)*, *c)*, c-*bis*), *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, del TUF: i proventi lordi relativi all'esercizio di riferimento;

b) per la prestazione del servizio e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. *a)*, del TUF: i volumi intermediati in conto proprio relativi all'esercizio di riferimento.

2. Dalla base contributiva sono esclusi gli aggregati relativi ai servizi e attività di investimento prestati ai soggetti di cui all'art. 28, lett. *a)*, *b)* e *c)*.

Art. 20.

Comunicazioni della base contributiva al Fondo

1. I soggetti aderenti comunicano al Fondo gli aggregati relativi alla propria base contributiva, come identificata dall'art. 19, entro novanta giorni dalla chiusura del proprio esercizio, con le modalità previste dal Regolamento operativo.

Art. 21.

Copertura finanziaria degli interventi istituzionali

1. Il Comitato di gestione delibera l'aliquota percentuale del contributo necessario alla copertura finanziaria degli interventi istituzionali, in funzione dei mezzi necessari per gli interventi da effettuare. Tale aliquota si applica sui seguenti aggregati della base contributiva individuale pervenuti al Fondo a norma dell'art. 20:

a) per i servizi e attività di cui all'art. 19, comma 1, lett. *a)*: proventi lordi;

b) per il servizio e attività di cui all'art. 19, comma 1, lett. *b)*: prodotto tra i volumi intermediati e il coefficiente deliberato dal Comitato di gestione e verificato dal Collegio sindacale, calcolato - sulla base degli aggregati di sistema comunicati da tutti i soggetti aderenti (volumi intermediati e commissioni percepite per la prestazione del servizio e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. *b)*, del TUF, ripartiti nelle singole componenti di negoziazione secondo i criteri deliberati dal Comitato di gestione e comunicati ai soggetti aderenti) - quale valore medio dei coefficienti medi ponderati (incidenza delle singole componenti sul totale delle negoziazioni) degli ultimi cinque esercizi.

2. Gli aggregati della base contributiva di cui al comma 1 sono quelli relativi:

all'ultimo esercizio, per le richieste di contributo effettuate dopo il 31 marzo di ciascun anno;

al penultimo esercizio, per le richieste di contributo effettuate tra il 1° gennaio e il 31 marzo di ciascun anno.

3. Gli aggregati della base contributiva di cui al comma 1 sono ridotti alla metà per i seguenti servizi e attività di investimento:

a) collocamento senza assunzione a fermo nè assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

b) ricezione e trasmissione di ordini;

c) consulenza in materia di investimenti;

d) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.

4. Gli aggregati della base contributiva di cui al comma 1 sono ridotti ad un quarto per i servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, prestati dalle banche che aderiscono ad un sistema di garanzia dei depositi riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 659.

5. Il contributo non può essere inferiore ad un importo equivalente al 50% del contributo richiesto a copertura delle spese di funzionamento, anche in caso di segnalazione di base contributiva pari a zero.

6. Le modalità e i termini di versamento del contributo a copertura finanziaria degli interventi istituzionali sono disciplinati dal Regolamento operativo.

Art. 22.

Forme assicurative per la copertura finanziaria degli interventi istituzionali

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, per la copertura finanziaria degli interventi istituzionali l'Assemblea, su proposta del Comitato di gestione, può deliberare il ricorso a forme assicurative, il cui costo è ripartito tra i soggetti aderenti con i criteri di cui all'art. 21.

2. Le modalità e i termini di versamento della quota di cui al comma 1 sono disciplinati dal Regolamento operativo.

Capo III

Cessazione - Sanzioni

Art. 23.

Cessazione dell'adesione al Fondo

1. L'adesione al Fondo cessa:

a seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione o abilitazione a prestare i servizi e attività di investimento di cui all'art. 2 e all'Appendice al presente Statuto o di cancellazione dal ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del TUF ed ha efficacia dalla data del suddetto provvedimento;

a seguito di cancellazione della succursale di banca o impresa di investimento comunitaria dagli elenchi dei soggetti abilitati alla prestazione di servizi e attività di investimento tenuti dalle Autorità di vigilanza italiane ed ha efficacia dalla data del relativo provvedimento;

a seguito di esclusione, nei casi previsti dal successivo art. 24 ed ha efficacia dalla data del relativo provvedimento;

a seguito di recesso ed ha efficacia dalla data in cui la relativa comunicazione perviene al Fondo, con le modalità di cui al successivo art. 26.

2. Restano fermi gli obblighi dei soggetti aderenti al versamento delle contribuzioni e all'invio delle comunicazioni specificamente previsti nel Regolamento operativo.

3. I contributi versati o maturati alla data in cui ha efficacia la cessazione dell'adesione al Fondo rimangono acquisiti definitivamente al Fondo.

4. Dalla data in cui ha efficacia la cessazione dell'adesione al Fondo gli esponenti del soggetto aderente cessano d'ufficio dagli eventuali incarichi negli Organi del Fondo.

5. I soggetti aderenti provvedono:

a pubblicizzare la cessazione della propria adesione al Fondo con tempestiva comunicazione diretta ai singoli clienti e con avviso pubblicato sul proprio sito internet contenente gli estremi dei provvedimenti di cui al comma 1;

ad eliminare dai propri atti o documenti l'indicazione relativa all'adesione al Fondo di cui al Regolamento operativo.

6. Il Fondo rende nota la cessazione dell'adesione dell'intermediario con avviso pubblicato sul proprio sito internet.

Art. 24.

Procedura di esclusione

1. Il Fondo avvia la procedura di esclusione nei confronti dei soggetti aderenti nei casi di:

a) mancata comunicazione dei dati di cui all'art. 20 e/o mancato versamento dei contributi a copertura finanziaria degli interventi istituzionali e delle quote di cui agli articoli 21 e 22, decorso il termine di tre mesi dalla scadenza dell'adempimento;

b) mancato versamento del contributo annuale a copertura delle spese di funzionamento e delle sanzioni di cui agli articoli 18 e 27, decorso il termine di tre mesi dalla scadenza dell'adempimento.

2. Al verificarsi delle ipotesi di cui al comma 1, il Fondo contesta al soggetto aderente l'inadempimento nel rispetto dei termini e delle forme di cui al D.M. 14 novembre 1997, n. 485, secondo le modalità specificate nel Regolamento operativo.

3. L'esclusione è deliberata dal Comitato di gestione e ha efficacia dalla data di ricezione della comunicazione del Fondo, inviata a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale o comunque con mezzi che garantiscano l'autenticità della sottoscrizione e la prova dell'avvenuto ricevimento.

4. Nel corso della procedura di esclusione il soggetto aderente è tenuto all'adempimento degli obblighi statutari.

5. Dalla data di avvio della procedura di esclusione il soggetto aderente è ammesso a partecipare all'Assemblea senza diritto di voto. I suoi esponenti cessano d'ufficio dagli eventuali incarichi negli Organi del Fondo.

6. L'esclusione deve essere pubblicizzata con le modalità di cui all'art. 23, commi 5 e 6.

7. Il soggetto escluso è comunque tenuto agli obblighi specificamente previsti nel Regolamento operativo.

8. In ogni caso, la procedura di esclusione del soggetto aderente di cui al presente articolo cessa ove il medesimo soggetto aderente adempia ai propri obblighi statutari nel corso del procedimento di esclusione avviato dal Fondo a suo carico, fatta salva comunque l'applicazione delle sanzioni indicate nel Regolamento operativo.

Art. 25.

Soggetti aderenti sottoposti a procedure concorsuali

1. La procedura di esclusione dal Fondo non può essere avviata o proseguita nei confronti di un soggetto aderente sottoposto ad amministrazione straordinaria.

2. Il soggetto aderente di cui al comma 1 è tenuto al versamento del contributo previsto dall'art. 18 mentre il versamento del contributo di cui all'art. 21 e della quota di cui all'art. 22 sono sospesi.

3. Il soggetto aderente di cui al comma 1 è ammesso a partecipare all'Assemblea senza diritto di voto. Dalla data del provvedimento che dispone l'amministrazione straordinaria i suoi esponenti cessano d'ufficio dagli eventuali incarichi negli Organi del Fondo.

4. Il soggetto aderente assoggettato a procedure concorsuali non è tenuto al versamento dei contributi previsti dagli articoli 18 e 21 e della quota prevista dall'art. 22. I suoi esponenti cessano d'ufficio dagli eventuali incarichi negli Organi del Fondo.

Art. 26.

Recesso dal Fondo

1. I soggetti aderenti su base volontaria possono recedere dall'adesione al Fondo. Il recesso deve essere comunicato al Fondo con comunicazione sottoscritta con firma digitale o autografa dal legale rappresentante, e inviata a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Contestualmente, il soggetto aderente e il Fondo informano il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob.

2. Il recesso ha efficacia dalla data in cui la relativa comunicazione perviene al Fondo. Il soggetto aderente è comunque tenuto all'adempimento degli obblighi specificamente previsti nel Regolamento operativo.

3. Dalla data in cui ha efficacia il recesso, gli esponenti del soggetto di cui al comma 1 cessano d'ufficio dagli eventuali incarichi negli Organi del Fondo.

4. Il recesso è pubblicizzato con le modalità di cui all'art. 23, commi 5 e 6.

Art. 27.

Provvedimenti in caso di inadempimento degli obblighi statutari

1. Ferme restando le previsioni di cui agli articoli 6, comma 6 e 24, il Fondo, nel caso di inadempimento degli obblighi statutari, contesta l'addebito al soggetto interessato con le modalità e i termini specificati nel Regolamento operativo e, valutate le eventuali controdeduzioni, può adottare i seguenti provvedimenti:

a) sospensione dal diritto di voto in Assemblea;

b) cessazione degli esponenti del soggetto aderente da eventuali incarichi negli Organi del Fondo;

c) sanzioni per il ritardo nella comunicazione dei dati di cui all'art. 20 e nel versamento dei contributi di cui agli articoli 18 e 21 e della quota di cui all'art. 22, determinate secondo i criteri indicati nel Regolamento operativo.

2. Le somme percepite a seguito dell'applicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma precedente, versate con le modalità e i termini di cui al Regolamento operativo sono imputate a copertura delle spese di funzionamento.

3. Il Fondo dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Banca d'Italia e alla Consob dei provvedimenti adottati ai sensi del comma precedente.

TITOLO IV

Investitori

Art. 28.

Soggetti esclusi dall'indennizzo

1. Sono esclusi dall'indennizzo del Fondo i crediti delle seguenti categorie di soggetti:

a) banche, società di intermediazione mobiliare, imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, società di gestione del risparmio, società di gestione UE, società fiduciarie, agenti di cambio, soggetti di cui al Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, imprese di assicurazione;

b) enti sopranazionali, amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali;

c) società appartenenti allo stesso gruppo del soggetto aderente, quale definito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del TUF;

d) soci che detengono, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, almeno il 5 (cinque) per cento del capitale del soggetto aderente, anche per le operazioni di investimento effettuate per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente;

e) amministratori, dirigenti e sindaci del soggetto aderente o di altre società del gruppo di appartenenza del soggetto medesimo, in carica negli ultimi due esercizi, anche per le operazioni di investimento effettuate per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente;

f) soci della società di revisione che hanno certificato, negli ultimi due esercizi, il bilancio del soggetto aderente o di altre società del gruppo di appartenenza del soggetto medesimo, anche per le operazioni di investimento effettuate per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente;

g) investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna per i reati previsti dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

h) investitori che abbiano concorso a determinare l'insolvenza del soggetto aderente, come accertato dagli organi della procedura concorsuale;

i) coniuge e parenti fino al quarto grado degli agenti di cambio e dei soggetti indicati alle lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)*.

Art. 29.

Crediti ammessi all'indennizzo

1. Il Fondo indennizza gli investitori, entro il limite di importo di euro 20.000 previsto dall'art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, per i crediti, derivanti dalla mancata restituzione integrale o parziale del denaro e/o degli strumenti finanziari o del loro controvalore, vantati - per la prestazione dei servizi e attività di investimento, nonchè del servizio accessorio, così come definiti nel precedente art. 2 e nell'Appendice al presente Statuto - nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo, nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o concordato preventivo dei soggetti medesimi. L'indennizzo del Fondo si commisura, per ciascun investitore, all'importo complessivo dei crediti ammessi allo stato passivo, diminuito dell'importo degli eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale.

2. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti di cui al comma 1 vantati nei confronti delle succursali dei soggetti aderenti al Fondo, insediate in Stati membri dell'Unione europea, nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o concordato preventivo dei soggetti medesimi. L'indennizzo del Fondo non può eccedere il livello massimo di tutela offerto dal corrispondente sistema di indennizzo dello Stato membro ospitante e, comunque, i limiti di importo previsti dall'art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485. Qualora dette succursali abbiano aderito ad un sistema di indennizzo ufficialmente riconosciuto nello Stato membro ospitante al fine di integrare la tutela del Fondo, l'intervento del Fondo è limitato all'importo previsto dal richiamato art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485.

3. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti di cui al comma 1 vantati nei confronti delle succursali insediate in Italia di banche e di imprese di investimento extracomunitarie indicate all'art. 16, comma 1, lett. *b)*, aderenti al Fondo, limitatamente all'attività svolta in Italia, entro i limiti di importo previsti dall'art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485. L'intervento del Fondo è subordinato all'intervento del sistema di indennizzo dello Stato di origine o, nei casi in cui nello Stato di origine non siano previsti sistemi di indennizzo, qualora dette succursali siano assoggettate alle procedure concorsuali dello Stato italiano.

4. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti di cui al comma 1 vantati nei confronti delle succursali insediate in Italia di banche, di imprese di investimento comunitarie e di società di gestione UE, indicate all'art. 16, comma 2, aderenti al Fondo, limitatamente all'attività svolta in Italia. L'intervento del Fondo è subordinato all'intervento del sistema di indennizzo dello Stato di origine, restando in ogni caso inteso che: (i) il Fondo non interviene laddove il sistema di indennizzo dello Stato di origine preveda un indennizzo di importo superiore a quello di cui al comma 1; (ii) l'intervento del Fondo, laddove ne ricorrano i presupposti, avviene comunque, fino alla concorrenza dell'importo previsto dal comma 1.

5. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti previsti dai commi 1, 2, 3 e 4, se i servizi siano stati prestati da soggetti autorizzati o abilitati ai sensi del TUF.

6. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, derivanti dalla prestazione dei servizi e attività di investimento, nonchè del servizio accessorio, così come definiti nel precedente art. 2 e nell'Appendice al presente Statuto, prestati fino al momento in cui sia stata pubblicizzata la revoca dell'autorizzazione o abilitazione, o la cessazione dell'adesione al Fondo, di un soggetto di cui al comma 5.

7. Le modalità e le condizioni dell'intervento del Fondo nonchè la procedura di presentazione delle istanze sono disciplinate nel Regolamento operativo.

Art. 30.

Limiti alla cumulabilità degli indennizzi

1. A norma dell'art. 5, comma 4, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, gli indennizzi di cui all'art. 29 non sono cumulabili con l'indennizzo previsto dall'art. 96-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni.

Art. 31.

Surroga del Fondo

1. A norma dell'art. 59, comma 4, del TUF, il Fondo è surrogato nei diritti degli investitori fino a concorrenza dell'importo degli indennizzi pagati, secondo le modalità indicate nel Regolamento operativo.

TITOLO V

Rendiconto della gestione

Art. 32.

Rendiconto della gestione del Fondo

1. Il rendiconto della gestione è redatto in base alle norme del codice civile in materia di bilancio delle società per azioni, per quanto applicabili.

2. L'esercizio si chiude il 30 giugno di ciascun anno.

3. Il progetto del rendiconto della gestione deve essere comunicato al Collegio sindacale, con la nota integrativa e la relazione del Comitato di gestione, almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea che deve approvarlo.

4. Il rendiconto della gestione è presentato all'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

Foro competente

Art. 33.

Foro competente

1. Per le controversie inerenti l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto è competente il Foro del luogo ove ha sede legale il Fondo.

TITOLO VII

Norme transitorie e finali

Art. 34.

Procedure concorsuali anteriori al 1° gennaio 2002

1. Per le procedure per le quali lo stato passivo è stato depositato e reso esecutivo anteriormente all'1.01.2002, l'indennizzo del Fondo è calcolato al tasso di conversione lire italiane - ecu del giorno in cui è stato depositato e reso esecutivo lo stato passivo.

Art. 35.

Comitato di gestione - Collegio sindacale

1. Le modalità di nomina del Comitato di gestione di cui all'art. 7 e del Collegio sindacale di cui all'art. 13 saranno applicate a partire dal primo rinnovo degli organi collegiali successivo all'entrata in vigore dello Statuto.

Art. 36.

Modifiche dello Statuto

1. A norma dell'art. 12, comma 5, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, le modifiche del presente Statuto sono sottoposte alla preventiva approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il presente Statuto e le sue successive modifiche sono pubblicati sul sito internet del Fondo.

APPENDICE

i) Ai fini del presente Statuto, conformemente a quanto disposto dall'art. 1, comma 5, del TUF, per servizi e attività di investimento si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:

a) negoziazione per conto proprio;

b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;

c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

c-*bis*) collocamento senza assunzione a fermo nè assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

d) gestione di portafogli;

e) ricezione e trasmissione di ordini;

f) consulenza in materia di investimenti;

g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.

ii) Ai fini del presente Statuto, per servizio accessorio deve intendersi esclusivamente il servizio di cui all'art. 1, comma 6, lett. *a)* del TUF, ossia la custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi, laddove accessori ad operazioni di investimento.

FONDO NAZIONALE DI GARANZIA

(Art. 15, legge 2 gennaio 1991, n. 1)

REGOLAMENTO OPERATIVO

TITOLO I

Definizioni - Dotazione finanziaria

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento operativo le definizioni sono quelle di cui all'art. 2 dello Statuto.

Art. 2.

Schema dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria del Fondo, costituita ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, è ripartita, ai fini gestionali, nelle Sezioni A, B, C e D, di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Nella Sezione A sono registrati:

a credito:

a) i contributi versati dai soggetti aderenti a copertura delle spese di funzionamento ai sensi dell'art. 18 dello Statuto;

b) le sanzioni di cui all'art. 27, comma 1, lett. *c)* dello Statuto, e le maggiorazioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 del presente Regolamento;

c) i proventi derivanti dalla gestione e dall'investimento delle disponibilità liquide di cui alle lett. *a)* e *b)*;

a debito: le spese di funzionamento.

3. Nella Sezione B sono registrati:

a credito:

a) i contributi versati dai soggetti aderenti a copertura degli interventi istituzionali ai sensi dell'art. 21 dello Statuto;

b) le somme rivenienti dall'esercizio del diritto di surroga di cui all'art. 3, comma 1, lett. *b)*, dello Statuto;

c) le somme rivenienti da eventuali altre modalità di copertura degli interventi istituzionali;

d) le somme accantonate alla Sezione C per gli indennizzi non erogati;

e) i proventi derivanti dalla gestione e dall'investimento delle disponibilità liquide indicate alle lett. *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, al comma 4, lett. *a)* e al comma 5;

a debito: le somme impegnate per il pagamento degli indennizzi.

4. Nella Sezione C sono registrati:

a credito:

a) gli accantonamenti delle somme impegnate per il pagamento degli indennizzi;

b) le somme corrispondenti ai crediti derivanti dagli indennizzi pagati;

a debito:

c) le somme registrate a credito della Sezione B, lett. *b)*;

d) le somme accantonate per gli indennizzi non erogati.

5. Nella Sezione D sono registrate a credito le eventuali somme versate dai soggetti aderenti in acconto di contributi futuri.

TITOLO II

Aderenti

Capo I

Aderenti

Art. 3.

Istanza di adesione

1. L'istanza di adesione al Fondo, di cui all'art. 16 dello Statuto, sottoscritta con firma digitale o autografa dal legale rappresentante, é inviata a mezzo posta elettronica certificata o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento ed è corredata:

per i soggetti di cui all'art. 16, comma 1, dello Statuto, dalla documentazione identificativa del richiedente e dall'indicazione dei servizi e attività di investimento per i quali si intende richiedere l'autorizzazione alla competente Autorità di vigilanza;

per i soggetti di cui all'art. 16, comma 2, dello Statuto, da copia del provvedimento autorizzativo alla prestazione dei servizi e attività di investimento e del servizio accessorio così come definiti dall'art. 2 dello Statuto e relativa Appendice, rilasciato dalla competente Autorità dello Stato di origine.

2. Il Fondo comunica ai soggetti di cui all'art. 16, commi 1 e 2, dello Statuto, l'adesione. Tale comunicazione è inviata a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento e l'autenticità della sottoscrizione.

3. Ai sensi dell'art. 16, comma 5, dello Statuto, i soggetti aderenti informano i clienti investitori sull'adesione al Fondo e sull'indennizzo previsto dagli articoli 28 e 29 dello Statuto. Le informazioni sono fornite nella lingua italiana e nella lingua ufficiale dello Stato ospitante le succursali dei soggetti aderenti di cui all'art. 16, comma 1, lett. *a)*, dello Statuto, insediate all'estero. L'adesione al Fondo deve essere indicata negli atti e nella corrispondenza dei soggetti aderenti.

Capo II

Contribuzioni - Spese di funzionamento - Interventi istituzionali

Art. 4.

Modalità e termini di versamento del contributo annuale a copertura delle spese di funzionamento

1. Il contributo annuale a copertura delle spese di funzionamento di cui all'art. 18 dello Statuto va versato mediante bonifico bancario con valuta per il Fondo entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Fondo al soggetto aderente, tramite posta elettronica certificata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, dell'importo del contributo da versare. Nel caso di ritardato versamento oltre il termine suddetto, il contributo viene maggiorato nella misura del 5% per un ritardo contenuto entro i 30 (trenta) giorni dal termine predetto. In caso di ritardo superiore a 30 (trenta) giorni si applica la sanzione di cui all'art. 27, comma 1, lett. *c)*, dello Statuto per la cui misura si rinvia al successivo art. 11 del presente Regolamento.

Art. 5.

Comunicazione della base contributiva

1. I soggetti aderenti comunicano al Fondo gli aggregati di cui all'art. 20, comma 1, dello Statuto con comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante corredata da attestazione della conformità dei dati alle scritture contabili e alle evidenze gestionali rilasciata dalla società incaricata della revisione legale e sottoscritta dal responsabile della revisione.

2 Le comunicazioni e attestazioni di cui all'art. 20, comma 1, dello Statuto e al comma 1 del presente articolo, sono trasmesse al Fondo tramite posta elettronica certificata o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, con firme digitali o autografe.

3. La comunicazione medesima va inviata, nel termine di cui all'art. 20, comma 1, dello Statuto e con le modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, anche se pari a zero.

4. Ferme le previsioni di cui all'art. 6, comma 6, dello Statuto, nel caso che la comunicazione di cui all'art. 20, comma 1, dello Statuto sia inviata oltre il termine previsto, il contributo dovuto ai sensi dell'art. 21 dello Statuto e la quota di cui all'art. 22 dello Statuto saranno calcolati, in caso di necessità e urgenza, sulla base degli aggregati relativi al precedente esercizio maggiorati del 10%, salvo conguaglio qualora gli aggregati successivamente pervenuti risultassero di importo diverso.

Art. 6.

Modalità e termini di versamento del contributo a copertura finanziaria degli interventi istituzionali

1. Il contributo a copertura finanziaria degli interventi istituzionali di cui all'art. 21 dello Statuto va versato mediante bonifico bancario con valuta per il Fondo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Fondo al soggetto aderente, tramite posta elettronica certificata o mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, dell'importo del contributo a suo carico. Nel caso di ritardato versamento oltre il termine suddetto, il contributo viene maggiorato nella misura del 5% per un ritardo contenuto entro i 30 (trenta) giorni dal termine predetto. In caso di ritardo superiore a 30 (trenta) giorni si applica la sanzione di cui all'art. 27, comma 1, lett. *c)*, dello Statuto per la cui misura si rinvia al successivo art. 11 del presente Regolamento.

Art. 7.

Modalità e termini di versamento delle forme assicurative per la copertura finanziaria degli interventi istituzionali

1. La quota di cui all'art. 22 dello Statuto va versata mediante bonifico bancario con valuta per il Fondo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Fondo al soggetto aderente, tramite posta elettronica certificata o mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, dell'importo della quota a suo carico. Nel caso di ritardato versamento oltre il termine suddetto, la quota viene maggiorata nella misura del 5% per un ritardo contenuto entro i 30 (trenta) giorni dal termine predetto. In caso di ritardo superiore a 30 (trenta) giorni si applica la sanzione di cui all'art. 27, comma 1, lett. *c)*, dello Statuto per la cui misura si rinvia al successivo art. 11 del presente Regolamento.

Capo III

Cessazione - Sanzioni

Art. 8.

Obblighi dell'aderente in caso di cessazione

1. Nel caso di cessazione dell'adesione al Fondo di cui all'art. 23 dello Statuto, il soggetto aderente è comunque obbligato:

a) al versamento del contributo di cui all'art. 18 dello Statuto relativo all'esercizio in corso alla data della cessazione;

b) al versamento dei contributi e delle quote di cui agli articoli 21 e 22 dello Statuto, deliberati non oltre i dodici mesi successivi alla data in cui ha efficacia la cessazione, per la copertura finanziaria degli interventi istituzionali conseguenti al decreto di liquidazione coatta amministrativa o alla sentenza di fallimento o di omologazione del concordato emessi entro la data in cui ha efficacia la cessazione dell'adesione al Fondo;

c) alla comunicazione degli aggregati di cui all'art. 20 dello Statuto relativi all'attività svolta fino alla data in cui ha efficacia la cessazione.

Art. 9.

Procedura di esclusione e obblighi in capo al soggetto escluso

1. Al verificarsi delle ipotesi di esclusione dei soggetti aderenti di cui all'art. 24 dello Statuto:

da parte dei soggetti di cui all'art. 16, comma 1, dello Statuto: il Fondo contesta l'inadempimento e concede un termine di dodici mesi per adempiere agli obblighi statutari, informandone il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob. Decorso inutilmente tale termine, il Fondo informa il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob e previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, delibera l'esclusione e la comunica al soggetto interessato di cui all'art. 16, comma 1 dello Statuto e al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Banca d'Italia e alla Consob;

da parte dei soggetti di cui all'art. 16, comma 2, dello Statuto: il Fondo contesta l'inadempimento e concede un termine di dodici mesi per adempiere agli obblighi statutari, informandone l'Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione alla prestazione dei servizi e attività di investimento e del servizio accessorio così come definiti dall'art. 2 dello Statuto e relativa Appendice. Decorso inutilmente tale termine, il Fondo, previo consenso dell'Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, delibera l'esclusione e la comunica al soggetto interessato e all'Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

2. Il soggetto escluso è tenuto agli obblighi di cui all'art. 8, comma 1, del presente Regolamento.

Art. 10.

Obblighi dell'aderente in caso di recesso

1. Al verificarsi delle ipotesi di recesso di cui all'art. 26 dello Statuto il soggetto aderente è comunque tenuto all'adempimento dei seguenti obblighi:

a) versamento del contributo di cui all'art. 18 dello Statuto relativo all'esercizio in corso alla data in cui ha efficacia il recesso;

b) versamento dei contributi e delle quote di cui agli articoli 21 e 22 dello Statuto, deliberati non oltre i dodici mesi successivi alla data in cui ha efficacia il recesso, per la copertura finanziaria degli interventi istituzionali conseguenti al decreto di liquidazione coatta amministrativa o alla sentenza di fallimento o di omologazione del concordato emessi entro la data in cui ha efficacia il recesso dall'adesione al Fondo;

c) comunicazione degli aggregati di cui all'art. 20 dello Statuto relativi all'attività svolta fino alla data in cui ha efficacia il recesso.

Art. 11.

Procedimento sanzionatorio

1. Fatta salva la procedura di esclusione di cui all'art. 24 dello Statuto, il Fondo, nei casi di cui all'art. 27, comma 1, dello Statuto, contesta al soggetto aderente l'inadempimento mediante comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata o mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Il soggetto aderente può presentare controdeduzioni scritte in merito agli addebiti contestati, da inviare a mezzo posta elettronica certificata o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione del Fondo. Decorso tale termine e valutate le eventuali controdeduzioni, il Fondo può deliberare le sanzioni di cui all'art. 27 dello Statuto.

2. Le sanzioni di cui all'art. 27, comma 1, lett. *c)*, dello Statuto sono così determinate:

a) ritardo della comunicazione di cui all'art. 20 dello Statuto:

entro 30 (trenta) giorni: 10% del contributo a copertura delle spese di funzionamento;

oltre 30 (trenta) e fino a 60 (sessanta) giorni: 50% del contributo a copertura delle spese di funzionamento;

oltre 60 (sessanta) giorni: fino ad un massimo pari a 5 volte il contributo a copertura delle spese di funzionamento, in funzione dell'ampiezza del ritardo nella comunicazione, sulla base di criteri fissati dal Comitato di gestione;

b) ritardo del pagamento del contributo a copertura delle spese di funzionamento di cui all'art. 18 dello Statuto:

oltre 30 (trenta) e fino a 60 (sessanta) giorni: 50% di tale contributo;

oltre 60 (sessanta) giorni: 100% di tale contributo;

c) ritardo del pagamento del contributo a copertura degli interventi istituzionali di cui agli articoli 21 e 22 dello Statuto:

oltre 30 (trenta) e fino a 60 (sessanta) giorni: fino al 10% dell'importo del contributo dovuto, in funzione dell'ampiezza del ritardo e dell'ammontare di tale contributo, sulla base di criteri fissati dal Comitato di gestione;

oltre 60 (sessanta) giorni: fino al 30% dell'importo del contributo dovuto, in funzione dell'ampiezza del ritardo e dell'ammontare di tale contributo, sulla base di criteri fissati dal Comitato di gestione.

3. Le somme percepite a seguito dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 27, comma 1, dello Statuto sono versate con le modalità di cui agli articoli 4, 6 e 7 del presente Regolamento.

TITOLO III

Investitori

Capo I

Investitori

Art. 12.

Ambito di indennizzo

1. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti indicati all'art. 29 dello Statuto nei confronti, oltre che di soggetti aderenti italiani con sede in Italia, di:

a) succursali di banche italiane, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie, società di gestione del risparmio e intermediari finanziari, insediate in Stati comunitari, aderenti al Fondo. L'indennizzo del Fondo non può eccedere il livello massimo di tutela offerto dal corrispondente sistema di indennizzo dello Stato ospitante e, comunque, i limiti di importo previsti dall'art. 29 dello Statuto e 15 del presente Regolamento. Qualora dette succursali abbiano aderito ad un sistema di indennizzo ufficialmente riconosciuto nello Stato ospitante al fine di integrare la tutela del Fondo, l'intervento del Fondo medesimo è limitato all'importo previsto dall'art. 29 dello Statuto e 15 del presente Regolamento;

b) succursali insediate in Italia di banche e imprese di investimento, comunitarie, società di gestione armonizzate, aderenti al Fondo, limitatamente all'attività svolta in Italia. L'intervento del Fondo è subordinato all'intervento del sistema di indennizzo dello Stato di origine ed è limitato alla differenza tra il proprio indennizzo e quello previsto dal sistema dello Stato di origine, restando in ogni caso inteso che: (i) il Fondo non interviene laddove il sistema di indennizzo dello Stato di origine preveda un indennizzo di importo superiore a quello di cui all'art. 29 dello Statuto e 15 del presente Regolamento; (ii) l'intervento del Fondo, laddove ne ricorrano i presupposti, avviene comunque, entro i limiti di importo previsti dall'art. 29 dello Statuto e 15 del presente Regolamento;

c) succursali insediate in Italia di banche e imprese di investimento, extracomunitarie, aderenti al Fondo, limitatamente all'attività svolta in Italia. L'intervento del Fondo è subordinato all'intervento del sistema di indennizzo dello Stato di origine o, nei casi in cui nello Stato di origine non siano previsti sistemi di indennizzo, qualora dette succursali siano assoggettate alle procedure concorsuali dello Stato italiano e comunque entro i limiti di importo previsti dall'art. 29 dello Statuto e 15 del presente Regolamento.

Capo II

Interventi del Fondo

Art. 13.

Condizioni per gli interventi del Fondo

1. Gli interventi del Fondo di cui all'art. 29 dello Statuto sono subordinati all'emissione del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa; nel caso di fallimento, all'emissione della sentenza dichiarativa di fallimento; nel caso di concordato preventivo, alla sentenza di omologazione del concordato.

2. Il Fondo, nei casi di cui al comma 1, indennizza gli investitori che ne abbiano fatto richiesta per i crediti derivanti dalla mancata restituzione integrale o parziale del denaro e/o degli strumenti finanziari o del loro controvalore, che risultino iscritti allo stato passivo nell'apposita e separata sezione di cui all'art. 57, comma 4, del TUF o tra i crediti chirografari, e che siano stati riconosciuti in via definitiva dagli organi della procedura concorsuale. L'indennizzo è calcolato sulla base dell'importo accertato in tale sede, al netto di eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale.

3. Ai sensi dell'art. 59, comma 5, del TUF, gli organi della procedura concorsuale verificano ed attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivino dall'esercizio dei servizi e attività di investimento e del servizio accessorio indicati all'art. 29 dello Statuto e dalla mancata restituzione integrale o parziale del denaro e/o degli strumenti finanziari o del loro controvalore.

Art. 14.

Riconoscimento del credito

1. Il credito si intende riconosciuto in via definitiva:

a) in caso di liquidazione coatta amministrativa, quando sia diventato esecutivo lo stato passivo e non sia stata proposta opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF ed ex art. 87, comma 1, del TUB; in caso di opposizione, quando questa sia stata decisa con sentenza passata in giudicato; in caso di insinuazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del TUF ed ex art. 89 del TUB, quando il credito sia stato ammesso al passivo con sentenza passata in giudicato;

b) in caso di fallimento, quando lo stato passivo sia stato dichiarato esecutivo e non siano state promosse impugnazioni ex art. 98 L.F.; in caso di ammissione del credito allo stato passivo con riserva ex art. 96, comma 3, L.F., quando la riserva sia stata sciolta con decreto del G.D.; in caso di domanda tardiva di credito ex art. 101 L.F., quando il credito sia stato ammesso al passivo con decreto del G.D. o con sentenza passata in giudicato; nei casi di impugnazioni, quando queste siano state decise con sentenza passata in giudicato;

c) nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 93 del TUB ed ex articoli 124 e 160 L.F., quando siano passati in giudicato la sentenza o il decreto di omologazione del concordato.

Art. 15.

Determinazione degli indennizzi

1. A norma dell'art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, l'indennizzo del Fondo si commisura, per ciascun investitore, all'importo complessivo dei crediti ammessi allo stato passivo, diminuito dell'importo degli eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale, fino ad un massimo complessivo di 20.000 euro.

2. Nel caso di operazioni di investimento congiunte di due o più investitori, l'indennizzo del Fondo, si commisura per ciascun investitore ai crediti ed al massimale di cui al comma 1.

3. Se non risulta diversamente, i crediti si presumono ripartiti in proporzioni eguali tra gli investitori.

4. In relazione ai crediti relativi ad un'operazione di investimento di cui siano titolari due o più persone nella qualità di soci di una società o di membri di un'associazione, ai fini del calcolo del limite previsto dal comma 1, l'investimento si considera effettuato da un unico investitore.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 2, alla quota di crediti spettante a ciascun investitore si sommano i crediti derivanti da operazioni di investimento singole al fine del rispetto del limite di rimborso previsto al comma 1.

6. Nessun investitore può ottenere un indennizzo superiore ai crediti complessivamente vantati.

Capo III

Istanza - Indennizzi

Art. 16.

Istanza di indennizzo: modalità

1. Al fine di ottenere l'indennizzo di cui all'art. 29 dello Statuto e 15 del presente Regolamento, gli investitori devono presentare al Fondo apposita istanza, con firma digitale o autografa corredata di una copia del documento d'identità e del codice fiscale, tramite, posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. L'investitore deve indicare l'importo dei crediti ammessi allo stato passivo per i quali richiede l'indennizzo del Fondo e dichiarare se l'ammissione dei crediti stessi sia o no definitiva. L'istanza va corredata della seguente documentazione:

a) copia autentica dello stato passivo, per la parte che riporta i crediti oggetto dell'istanza;

b) certificato della Cancelleria del Tribunale - sezione fallimentare, attestante se l'ammissione dei crediti sia stata o no oggetto di opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, comma 2, L.F.;

c) in caso di ammissione del credito allo stato passivo con riserva ex art. 96, comma 3, L.F., copia autentica del decreto del G.D. di scioglimento della riserva;

d) nei casi di insinuazione o dichiarazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 89 del TUB ed ex art. 101 L.F., copia autentica della sentenza passata in giudicato o del decreto del G.D. di ammissione del credito allo stato passivo;

e) nei casi di opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, comma 2, L.F., copia autentica della sentenza passata in giudicato;

f) nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 93 del TUB ed ex articoli 124 e 160 L.F., copia autentica della sentenza o del decreto di omologazione del concordato passati in giudicato;

g) attestazione degli organi della procedura concorsuale che il credito deriva dalla prestazione di servizi e attività di investimento di cui all'art. 2 dello Statuto e relativa Appendice e dalla mancata restituzione integrale del denaro e/o degli strumenti finanziari o del loro controvalore;

h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che nei confronti del titolare o dei contitolari dei crediti ammessi allo stato passivo non sussiste alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 28 dello Statuto.

2. La documentazione di cui al comma 1, lett. *a)*, *b)*, *c)*, *f)* e *g)* può pervenire al Fondo anche direttamente e in forma cumulativa dagli organi della procedura concorsuale.

Art. 17.

Istanza di indennizzo: termini

1. L'istanza deve pervenire al Fondo:

a) entro 180 (centottanta) giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso previsto all'art. 57, comma 3, del TUF e all'art. 86, comma 8, del TUB, ovvero dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'art. 97 L.F.;

b) in caso di ammissione del credito allo stato passivo con riserva ex art. 96, comma 3, L.F., entro 180 (centottanta) giorni dal decreto del G.D. di scioglimento della riserva;

c) nei casi di insinuazione o dichiarazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 89 del TUB ed ex art. 101 L.F., entro 180 (centottanta) giorni dalla sentenza passata in giudicato o dal decreto del G.D. di ammissione del credito allo stato passivo;

d) nei casi di opposizione o di impugnazione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, commi 2 e 3, L.F., entro 180 (centottanta) giorni dalla sentenza passata in giudicato;

e) nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 93 del TUB ed ex articoli 124 e 160 L.F., entro 180 (centottanta) giorni dalla sentenza o dal decreto di omologazione del concordato passati in giudicato.

2. La scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di indennizzo al Fondo di cui al comma 1, non è opponibile all'investitore il quale dimostri di essere stato nell'impossibilità di rispettarlo per causa ad esso non imputabile.

3. Le istanze di indennizzo e i documenti di cui all'art. 22 del presente Regolamento devono pervenire al Fondo prima del riparto finale dell'attivo, anche al fine di consentire l'esercizio del diritto di surroga di cui all'art. 31 dello Statuto.

Art. 18.

Accertamento delle disponibilità finanziarie

1. Il Fondo, sulla base delle istanze pervenute, entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle istanze di cui all'art. 17 del presente Regolamento, procede all'accertamento delle proprie disponibilità finanziarie destinate a copertura degli interventi istituzionali e alla quantificazione degli impegni per il pagamento degli indennizzi nella misura prevista dall'art. 29 dello Statuto e dall'art. 15 del presente Regolamento, relativamente ai crediti ammessi allo stato passivo, inclusi i crediti ammessi con riserva ex art. 96, comma 3, L.F. o che siano oggetto di opposizione o di impugnazione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, commi 2 e 3, L.F..

2. Per le istanze pervenute decorso il termine di cui al comma 1, salvo che nel frattempo non siano intervenuti eventi modificativi di situazioni pregresse, l'accertamento delle disponibilità finanziarie destinate alla copertura degli interventi istituzionali e la quantificazione degli impegni per il pagamento degli indennizzi sono determinati nella stessa misura e con le stesse modalità di cui al comma 1.

3. Il Fondo provvede a disporre il pagamento degli indennizzi agli aventi diritto, relativamente ai crediti ammessi allo stato passivo in via definitiva, quanto prima e al più tardi entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 17, comma 1, lett. *a)* del presente Regolamento, e per le istanze di cui al comma 2, quanto prima e al più tardi entro 90 (novanta) giorni dalla data in cui l'istanza è pervenuta al Fondo, subordinatamente al perfezionamento, da parte del titolare dell'indennizzo, dei documenti indicati agli articoli 16 e 22 del presente Regolamento, salvo quanto disposto dall'art. 21 del presente Regolamento.

4. Nei casi di crediti ammessi allo stato passivo con riserva ex art. 96, comma 3, L.F., a seguito di insinuazione o dichiarazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 89 del TUB ed ex art. 101 L.F., ovvero di opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, comma 2, L.F., il Fondo provvede all'accantonamento degli indennizzi in conti individuali, infruttiferi, rubricati a nome degli aventi diritto; il pagamento è disposto quanto prima e al più tardi entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 17, comma 1, lett. *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del presente Regolamento, subordinatamente al perfezionamento, da parte del titolare dell'indennizzo, dei documenti indicati agli articoli 16 e 22 del presente Regolamento, salvo quanto disposto dall'art. 21 del presente Regolamento.

Art. 19.

Circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, qualora per circostanze eccezionali non fosse possibile disporre i pagamenti degli indennizzi nei termini previsti dall'art. 18, commi 3, 4 del presente Regolamento, il Fondo può, con motivata istanza, richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze una proroga dei termini stessi.

Art. 20.

Destinazione disponibilità finanziarie

1. Le disponibilità finanziarie accertate ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2 del presente Regolamento, sono destinate al pagamento, o accantonamento, degli indennizzi nella misura prevista dall'art. 29 dello Statuto e dall'art. 15 del presente Regolamento. Il Fondo provvede al pagamento, o accantonamento, degli indennizzi dovuti agli aventi diritto nell'ordine e con le priorità determinati dalla data in cui è stato depositato e reso esecutivo lo stato passivo di ciascuna procedura; nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 93 del TUB ed ex articoli 124 e 160 L.F., nell'ordine e con le priorità determinati dalla data in cui sono passati in giudicato la sentenza o il decreto di omologazione del concordato.

I crediti ammessi allo stato passivo con riserva ex art. 96, comma 3, L.F., a seguito di insinuazione o dichiarazione tardiva ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 89 del TUB ed ex art. 101 L.F. ovvero di giudizio di opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, comma 2, L.F., assumono gli stessi ordine e priorità della procedura cui si riferiscono.

Art. 21.

Insufficienza disponibilità finanziarie

1. Nel caso in cui l'ammontare degli impegni quantificati ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2 del presente Regolamento, superi le disponibilità finanziarie destinate a copertura degli interventi istituzionali accertate ai sensi del medesimo art. 18, commi 1 e 2 del presente Regolamento, il Fondo, ferma la previsione di cui all'art. 19 del presente Regolamento, provvede al pagamento, o accantonamento, parziale degli indennizzi dovuti agli aventi diritto, nei limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie come sopra accertate ed in proporzione all'importo dei singoli indennizzi, nell'ordine e con le priorità di cui all'art. 20 del presente Regolamento.

2. I residui indennizzi non soddisfatti dalle disponibilità finanziarie accertate ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2, del presente Regolamento sono pagati, o accantonati, a valere sulle disponibilità finanziarie successivamente acquisite dal Fondo, quanto prima e al più tardi entro 90 (novanta) giorni dall'acquisizione delle disponibilità medesime, nell'ordine e con le priorità di cui all'art. 20 del presente Regolamento.

Art. 22.

Pagamento dell'indennizzo

1. Ai fini del pagamento dell'indennizzo, l'avente diritto deve far pervenire al Fondo:

a) certificato della Cancelleria del Tribunale - sezione fallimentare, rilasciato in data non anteriore a 30 (trenta) giorni da quello dell'inoltro al Fondo, attestante che nei confronti del credito iscritto nello stato passivo non sono stati presentati ricorsi per opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ed ex art. 87, comma 1, del TUB, per impugnazione ex art. 98, comma 3, L.F. ed istanza di revocazione ex art. 98, comma 4, L.F.;

b) dichiarazione degli organi della procedura concorsuale, rilasciata in data non anteriore a 30 (trenta) giorni da quello dell'inoltro al Fondo, attestante che il credito iscritto nello stato passivo non sia assoggettato a vincoli di indisponibilità;

c) dichiarazione degli organi della procedura concorsuale, rilasciata in data non anteriore a 30 (trenta) giorni da quello dell'inoltro al Fondo, attestante l'avvenuta o meno ripartizione parziale e l'eventuale misura;

d) in alternativa:

atto di quietanza, sottoposto ad autentica notarile e registrazione ai sensi della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

dichiarazione, secondo fac simile indicato dal Fondo, con firma digitale o autografa, corredata da copia del documento d'identità e del codice fiscale, con cui l'avente diritto riconosce che, con l'accredito mediante bonifico bancario del Fondo sul conto corrente a lui intestato e da lui indicato, è soddisfatto integralmente di ogni suo diritto nei confronti del Fondo e rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa a tale titolo.

2. La documentazione di cui al comma 1, lett. *a)*, *b)* e *c)*, può pervenire al Fondo anche direttamente e in forma cumulativa dagli organi della procedura concorsuale.

3. Nei casi in cui nei confronti del credito iscritto nello stato passivo risulti pendente un giudizio a seguito di opposizione, di impugnazione o di revocazione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, commi 2, 3 e 4, L.F., il Fondo provvede all'accantonamento dell'indennizzo, secondo le modalità di cui all'art. 18, comma 4 del presente Regolamento.

Art. 23.

Surroga del Fondo

1. Il Fondo, esercita il diritto di surroga di cui all'art. 31 dello Statuto, con notifica agli organi della procedura concorsuale dei pagamenti effettuati e, entro tali limiti, percepisce le somme dei riparti dell'attivo effettuati dagli organi medesimi.

Art. 24.

Previsioni di insufficiente realizzo

1. Nella situazione prevista dall'art. 102 L.F., il riconoscimento del credito e la verifica della sua origine dalla prestazione dei servizi e attività di investimento, così come definiti nell'art. 2 dello Statuto e relativa Appendice, sono effettuati dal Fondo, che comunica le relative risultanze ai titolari delle istanze di indennizzo inoltrate al Fondo con le modalità previste dall'art. 16, comma 1, del presente Regolamento.

2. Il termine di 180 (centottanta) giorni di cui all'art. 17 del presente Regolamento, e il termine di 10 (dieci) giorni di cui all'art. 18 del presente Regolamento, decorrono dalla data di ricezione della comunicazione dei decreti di cui all'art. 102, commi 1 e 3, L.F.. La scadenza del termine di 180 (centottanta) giorni non è opponibile all'investitore il quale dimostri di essere stato nell'impossibilità di rispettarlo per causa ad esso non imputabile.

3. Il Fondo, sulla base delle istanze pervenute, entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle istanze, procede all'accertamento delle proprie disponibilità finanziarie destinate a copertura degli interventi istituzionali e alla quantificazione degli impegni per il pagamento degli indennizzi nella misura prevista dall'art. 29 dello Statuto e dall'art. 15 del presente Regolamento.

4. Per le istanze pervenute decorso il termine di cui al comma 3, salvo che nel frattempo non siano intervenuti eventi modificativi di si-

tuazioni pregresse, l'accertamento delle disponibilità finanziarie destinate alla copertura degli interventi istituzionali e la quantificazione degli impegni per il pagamento degli indennizzi sono determinati nella stessa misura e con le stesse modalità di quelli di cui al comma 3.

5. Il Fondo provvede a disporre il pagamento dell'indennizzo all'avente diritto, nei limiti di cui all'art. 29 dello Statuto e all'art. 15 del presente Regolamento, quanto prima e al più tardi entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 2; per le istanze di cui al comma 4, quanto prima e al più tardi entro 90 (novanta) giorni dalla data in cui l'istanza è pervenuta al Fondo, salvo quanto disposto dall'art. 21 del presente Regolamento.

6. Ai fini del pagamento dell'indennizzo, l'avente diritto deve produrre i seguenti documenti:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che nei confronti del titolare o dei contitolari del credito riconosciuto ai sensi del comma 1 non sussiste alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 28 dello Statuto;

b) in alternativa:

atto di quietanza, sottoposto ad autentica notarile e registrazione ai sensi della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

dichiarazione, secondo fac simile indicato dal Fondo, con firma digitale o autografa, corredata da copia del documento d'identità e del codice fiscale, con cui l'avente diritto riconosce che, con l'accredito mediante bonifico bancario del Fondo sul conto corrente a lui intestato e da lui indicato, è soddisfatto integralmente di ogni suo diritto nei confronti del Fondo e rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa a tale titolo.

TITOLO IV

Norme transitorie e finali

Art. 25.

Ambito di applicazione

1. A norma dell'art. 62, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, il presente Regolamento operativo si applica alle insolvenze per le quali lo stato passivo sia stato depositato e reso esecutivo successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485.

Art. 26.

Modifiche del Regolamento Operativo

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, il presente Regolamento operativo è approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob.

2. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del citato decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, le modifiche del presente Regolamento operativo, riguardanti le condizioni o gli atti previsti dall'art. 2 del medesimo D.M. n. 485/1997, sono approvate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob.

3. Il presente Regolamento operativo e le sue successive modifiche sono pubblicati sul sito internet del Fondo.

16A03001

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 22 marzo 2016.

Erogazione all'Associazione della Croce Rossa Italiana del contributo finanziario per il primo semestre 2016, previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modifiche.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell'ordinamento militare e, in particolare, il Titolo IV del Libro V, concernente il personale della Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modifiche e integrazioni, recante Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa italiana (C.R.I.) e, in particolare, l'art. 1, comma 4, lettera *g)* che autorizza l'Associazione della Croce Rossa italiana a svolgere, tra le funzioni di interesse pubblico, quella di attività ausiliaria delle Forze armate, in Italia ed all'estero, in tempo di pace o di grave crisi internazionale, attraverso il Corpo militare volontario e il Corpo delle infermiere volontarie, secondo le regole determinate dal Movimento;

Visto il citato decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che le risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato sono attribuite all'Ente e all'Associazione, con decreti del Ministro della salute, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, ciascuno in relazione alle proprie competenze, ripartendole tra Ente ed Associazione in relazione alle funzioni di interesse pubblico ad essi affidati e che i decreti del Ministro della difesa tengono conto delle esigenze dei corpi ausiliari;

Visto la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 ed il relativo decreto n. 482300 del 28 dicembre 2015 concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016 - 2018 che al capitolo 1356 della tabella 11 stabilisce per l'E.F. 2016 in € 4.144.618 il contributo del Ministero della difesa alla Croce Rossa italiana;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e, in particolare, l'art. 3, comma 26, che definisce organismo di diritto pubblico qualsiasi organismo,

anche in forma societaria, istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; dotato di personalità giuridica; la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;

Preso atto della nota del Ministero della salute – Direzione generale della vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure n. 0043207 in data 28 dicembre 2015 con cui viene reso noto che le funzioni di interesse pubblico di cui all'art. 1, comma 4, lettera *g)* del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 sono state attribuite esclusivamente all'Associazione;

Tenuto conto che a seguito della collocazione delle funzioni di cui all'art. 1, comma 4, lettera *g)* del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, esclusivamente in capo all'Associazione, ai fini della ripartizione di cui al citato art. 2, comma 5, del citato decreto legislativo il contributo del Ministero della difesa deve intendersi destinato, nelle more della costituzione della fondazione di cui all'art. 8, comma 2, all'Associazione della Croce Rossa italiana e non all'Ente;

Considerato che le funzioni di cui al citato art. 1, comma 4, lettera *g)* del decreto legislativo 28 settembre 2015, n. 178 sono esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana attraverso il Corpo militare volontario e il Corpo delle infermiere volontarie;

Tenuto conto della necessità di individuare, ai fini della rendicontazione e delle verifica dell'effettiva destinazione del contributo obbligatorio di cui in premessa, la figura del funzionario responsabile

Tenuto conto altresì, che l'Ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere è nominata, ai sensi dell'art. 1733 del Codice dell'ordinamento militare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e che l'Ispettore nazionale del Corpo militare è nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 1683 del medesimo Codice;

Considerato che la natura pubblicistica della nomina dell'ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie e dell'Ispettore del Corpo militare volontario risponde all'esigenza di individuare, in relazione all'erogazione del contributo in premessa, un soggetto a cui attribuire le funzioni di funzionario responsabile;

Ravvisata dunque, la necessità di dover procedere alla erogazione del citato contributo;

Ritenuto di dover provvedere in ordine alla verifica della corretta e tempestiva erogazione in favore dei predetti Corpi ausiliari da parte dell'Associazione del contributo di cui al citato art. 2, comma 5, del decreto legislativo n. 178 del 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle more della costituzione della Fondazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 di cui in premessa, il contributo di cui all'art. 2, comma 5, del medesimo decreto legislativo è destinato integralmente all'Associazione della Croce Rossa italiana, per l'esclusivo assolvimento, da parte del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie, delle funzioni di cui all'art. 1, comma 4, lettera *g)* del medesimo decreto e, in particolare, per la preparazione del personale e dei materiali necessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo militare della Croce Rossa italiana e del Corpo delle Infermiere volontarie, ausiliari delle Forze Armate.

Art. 2.

1. Per l'anno 2016 il contributo di cui all'art. 1 viene determinato in complessivi euro 4.144.618 (euro quattromilionicentoquarantaquattromilaseicentodiciotto), da erogarsi a cura della Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali in rate semestrali di pari importo a favore dell'Associazione della Croce Rossa italiana.

2. Il pagamento della rata successiva alla prima è preceduto dall'inoltro, da parte dell'Ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie e dell'Ispettore nazionale del Corpo militare volontario che svolgono, ciascuno per i Corpi di rispettiva appartenenza le funzioni di funzionario responsabile, del tempestivo ed integrale soddisfacimento, da parte dell'Associazione, delle esigenze rappresentate dai Corpi ausiliari e della rendicontazione delle spese sostenute, predisposti come da modello in allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché della pianificazione e della programmazione delle attività ausiliarie dei predetti Corpi per il semestre successivo.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

Roma, 22 marzo 2016

Il Ministro: PINOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2016
Difesa, foglio n. 696

ALLEGATO 1

(INTESTAZIONE DEL CORPO AUSILIARIO)

RENDICONTO SEMESTRALE DAL _______ AL _________

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, del decreto del Ministro della difesa in data ……………. si attesta chela rata n……….. del contributo di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, destinato alle funzioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera g) del medesimo decreto, **dell'importo complessivo pari ad €…………………..(……………………………………………………)**:

(barrare la voce che interessa)

☐ è stato messo integralmente a disposizione del Corpo ___________________ in data ____________;

☐ non è stato messo integralmente a disposizione del Corpo ___________________ in quanto____
____
____;

(specificare i motivi della mancata attribuzione)

è stato utilizzato per le attività ed i corrispondenti importi di seguito riportati:

Tipo di attività	Data e luogo di svolgimento	Spese sostenute
	Totale finale spese sostenute	

Riepilogo

Contributo inziale	
Totale finale spese sostenute	
Eventuali somme da riportare al semestre successivo	

Alla presente attestazione si allega la relativa documentazione giustificativa.

Roma, li

L'Ispettrice Nazionale/l'Ispettore nazionale

16A03037

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 marzo 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «CET – Cooperativa editografica Toscana - Società cooperativa in sigla "CET soc. coop"», in Vinci e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative ha chiesto che la società CET - Cooperativa Editografica Toscana - Società cooperativa in sigla "CET Soc. Coop." sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 gennaio 2015 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 95.914,33 si riscontra una massa debitoria a breve di € 458.079,27 e un patrimonio netto negativo pari ad € - 135.631,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno prodotto osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975 n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa CET - Cooperativa Editografica Toscana - Società cooperativa in sigla "CET Soc. Coop", con sede in Vinci (FI), codice fiscale 00529960486 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata l'Avv. Francesca Guidelli (codice fiscale GDL FNC 74S46 H901Z), nata a San Giovanni Valdarno (AR) , il 6/11/1974 domiciliato in Montevarchi (AR) in viale Diaz 136.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 marzo 2016

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

16A03033

DECRETO 11 marzo 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «V.I.T. - Verifiche impianti tecnologici - Società cooperativa - in liquidazione», in Maglie e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 10/12/2015 del Tribunale di Lecce con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa V.I.T. - Verifiche Impianti Tecnologici - Società cooperativa - in liquidazione, con sede in Maglie (LE);

Considerato che *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa V.I.T. - Verifiche Impianti Tecnologici - Società cooperativa - in liquidazione, con sede in Maglie (LE), (codice fiscale 03273980759) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Filippo Barattolo (codice fiscale BRTFPP46R05A662M), nato a Bari il 5 ottobre 1946 ed ivi domiciliato in Piazza Aldo Moro n. 61.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 marzo 2016

Il Ministro: GUIDI

16A03035

DECRETO 17 marzo 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «A & R società cooperativa», in S. Severino Marche e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 3 febbraio 2016 n. 6/2016 del Tribunale di Macerata con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa "A & R Società Cooperativa";

Considerato che *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "A & R Società Cooperativa", con sede in S. Severino Marche (MC) (codice fiscale 01354420430) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Tiziano Cetarini (codice fiscale CTRTZN80H02A390P), nato ad Arezzo il 2 giugno 1980 ed ivi residente in via Tripoli n 2/H.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 marzo 2016

Il Ministro: GUIDI

16A03034

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 23 dicembre 2015.

Convenzione unica tra Anas S.p.a. e Satap S.p.a. - tronco A21 revisione del piano economico finanziario e atto aggiuntivo. (Delibera n. 110/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che ha confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle autorità di settore;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che, tra l'altro, all'art. 36, comma 1, nel modificare l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, conferma la competenza di questo Comitato in materia di atti convenzionali con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale si è proceduto alla riorganizzazione del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), istituito con delibera 8 maggio 1996, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138/1996), che, all'art. 1, prevede che, su richiesta di questo Comitato o dei Ministeri interessati, lo stesso Nucleo esprima parere in materia tariffaria e di regolamentazione economica dei settori di pubblica utilità;

Vista la normativa vigente in materia di regolazione del settore autostradale, e in particolare:

il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, e visto in particolare l'art. 2, che:

i) al comma 82 prevede che tutte le clausole delle convenzioni autostradali siano inserite in una convenzione unica;

ii) al comma 83 individua le condizioni che le clausole della convenzione unica debbano assicurare;

iii) al comma 84 prevede che gli schemi di convenzione unica, sentito il NARS, siano sottoposti all'esame di questo Comitato;

iv) al comma 85 elenca gli obblighi delle società concessionarie autostradali;

l'art. 8-*duodecies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le direttive adottate da questo Comitato per il settore autostradale e viste, in particolare: la delibera 20 dicembre 1996, n. 319 (*Gazzetta Ufficiale* n. 305/1996), con cui è stato indicato la metodologia del price-cap per la determinazione delle tariffe e stabilita in cinque anni la durata del periodo regolatorio; la delibera 15 giugno 2007, n. 39 (*Gazzetta Ufficiale* n. 197/2007); la delibera 21 marzo 2013, n. 27 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120/2013) e la delibera 19 luglio 2013, n. 30 (*Gazzetta Ufficiale* n. 297/2013), che ha definito i requisiti di solidità patrimoniale;

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 27 gennaio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 43/1994), recante «Principi sull'erogazione dei servizi pubblici» e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 26/1999 supplemento ordinario), recante «Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità)»;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 aprile 1997, n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, relativo allo schema di Piano economico finanziario (PEF) da adottare da parte delle Società concessionarie autostradali;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la disciplina vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:

la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e stabilito che lo stesso CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Viste la delibera 17 dicembre 2007, n. 134, e la delibera 19 luglio 2013, n. 31, con le quali questo Comitato ha valutato favorevolmente, con prescrizioni, lo schema

di convenzione unica tra ANAS S.p.a. e SATAP S.p.a. - tronco A21, e ha formulato parere favorevole, con prescrizioni, in ordine al relativo atto aggiuntivo concernente i «requisiti di solidità patrimoniale»;

Vista la nota 19 novembre 2014, n. 10207, con cui il suddetto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, unitamente alla relativa relazione istruttoria, lo schema di atto aggiuntivo alla Convenzione unica sottoscritta in data 7 novembre 2007 tra ANAS S.p.a. e SATAP S.p.a. - tronco A21, l'aggiornamento del relativo Piano economico finanziario (PEF) e del piano finanziario regolatorio (PFR), e la relazione accompagnatoria al medesimo;

Vista la proposta di cui alla nota 21 ottobre 2015, n. 11138, con cui il suddetto Ministero ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato del sopracitato schema di atto aggiuntivo e dell'aggiornamento del relativo PEF;

Considerato che il NARS, in data 5 dicembre 2014, ha emesso il parere n. 9, pronunciandosi favorevolmente, con prescrizioni e raccomandazioni, in merito all'atto aggiuntivo e relativi allegati;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria e del richiamato parere del NARS, e in particolare:

che con nota 25 giugno 2014, n. 24817, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva trasmesso una prima bozza di atto aggiuntivo alla citata Convenzione unica corredata, tra l'altro, dal relativo PEF e PFR;

che, a seguito di richiesta di documentazione integrativa, formulata dal NARS con nota 8 agosto 2014, n. 3489, il Ministero di settore ha proceduto all'inoltro, con nota 11 settembre 2014, n. 8190, di una seconda versione di atto aggiuntivo e del PEF e PFR, che sono stati esaminati dal NARS medesimo nella seduta istruttoria del 21 ottobre 2014;

che nella citata seduta istruttoria sono state rilevate alcune ulteriori esigenze di approfondimento, relative, in particolare, al PEF e al PFR;

che tali questioni sono state segnalate dal NARS al Ministero di settore con nota 30 ottobre 2014, n. 4588, riscontrata da detto Ministero con la citata nota 19 novembre 2014, con la quale è stata trasmessa la versione aggiornata del PEF e del PFR e una apposita tabella riepilogativa degli investimenti previsti nella Convenzione unica;

che il NARS, con il parere n. 9/2014, oltre a pronunciarsi favorevolmente, con prescrizioni e raccomandazioni, in merito alla versione aggiornata di atto aggiuntivo e relativi allegati, ha proposto alcune modifiche alla Convenzione unica ulteriori rispetto a quelle riportate nell'atto aggiuntivo stesso;

che la concessione scade il 30 giugno 2017;

che gli investimenti da realizzare ammontano a circa 77 milioni di euro;

che il tasso di congrua remunerazione del capitale investito è pari a circa l'11,18 per cento;

che il valore di subentro al termine della concessione è pari a circa 185 milioni di euro;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62), e in particolare:

che in data 18 dicembre 2014 l'argomento è stato esaminato nel corso della riunione preparatoria di questo Comitato, durante la quale si è evidenziata la necessità che il Ministero di settore svolgesse ulteriori verifiche;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota 7 settembre 2015, n. 9120, nel riscontrare la nota del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) 9 luglio 2015, n. 3073, ha rappresentato che la società concessionaria aveva espresso la propria indisponibilità ad adeguarsi alla indicazione del NARS in merito all'allineamento del parametro risk free del costo medio ponderato del capitale (WACC) alla media dei rendimenti BTP decennali benchmark riferiti agli ultimi dodici mesi antecedenti la proposta del Ministero per l'esame di questo Comitato;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la succitata nota 21 ottobre 2015, n. 11138, anche a riscontro di nota del DIPE 25 settembre 2015, n. 4037, ha confermato la propria volontà di sottoporre a questo Comitato l'argomento in esame;

Ritenuto di condividere le valutazioni del NARS e di adottare le prescrizioni e raccomandazioni dal medesimo proposte;

Vista la nota 23 dicembre 2015, n. 5587, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito in seduta l'assenso del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

1. È formulato parere favorevole in ordine allo schema di atto aggiuntivo alla Convenzione unica stipulata in data il 10 ottobre 2007 tra l'ANAS S.p.a. e SATAP S.p.a. - tronco A21 e relativo aggiornamento del Piano economico finanziario (PEF), subordinatamente al recepimento delle prescrizioni di cui al parere del NARS 5 dicembre 2014, n. 9, riportate nell'allegato che forma parte integrante della presente delibera.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà:

ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi a quanto deliberato al precedente punto 1;

a verificare, prima di procedere alla redazione del decreto di approvazione dell'atto aggiuntivo di cui al punto 1, che la stesura sulla quale questo Comitato si è espresso venga adeguata in modo da recepire tutte le prescrizioni formulate nella presente delibera.

3. Ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonché per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, il concessionario SATAP - tronco A21 S.p.a. dovrà assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999.

4. Ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, il CUP assegnato ai progetti inclusi nella Convenzione unica in argomento e relativi atti aggiuntivi dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante i progetti stessi.

Roma, 23 dicembre 2015

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 696

ALLEGATO

PRESCRIZIONI.

A) Per quanto riguarda lo schema di atto aggiuntivo:

1) al tredicesimo alinea delle «Premesse» va sostituito il riferimento al decreto interministeriale 31 dicembre 2013, n. 476, con il riferimento al decreto interministeriale n. 491 nella stessa data, e così ovunque sia previsto tale riferimento;

2) con riferimento all'art. 3, che sostituisce l'art. 5 della Convenzione unica:

all'art. 5.2 deve essere stralciata la seguente previsione: «oltre il saldo delle poste figurative risultante dal Piano finanziario regolatorio (PFR) sulla base dei dati consuntivi»;

all'art. 5.4 deve essere chiarito che l'ultimo periodo non potrà trovare applicazione nel caso in cui il Concessionario continui a gestire l'opera sino al completo azzeramento del valore di indennizzo;

3) all'art. 15.1 della Convenzione unica, come modificato dall'art. 7 dell'atto aggiuntivo, occorre sostituire il riferimento alla delibera CIPE n. 38/2007 con quello alla delibera CIPE n. 39/2007;

4) il comma 1 dell'art. 31 della Convenzione unica, relativo alla «Carta dei servizi»; come modificato dall'art. 9 dell'atto aggiuntivo, deve essere sostituito come segue: «Il concessionario è tenuto, nei termini di legge, alla redazione della Carta dei servizi con indicazione degli standard di qualità dei singoli servizi, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995 e della legge 14 novembre 1995, n. 481, e delle istruzioni operative per l'adozione della carta dei servizi nel sistema autostradale in concessione e successive modificazioni ed integrazioni emanate da ANAS S.p.a. ai sensi della direttiva ministeriale in materia del 19 febbraio 2009, n. 102.

Il concessionario è tenuto al rispetto dei provvedimenti che vengano adottati in attuazione dell'art. 8 («Contenuto delle carte di servizio») del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in merito alle indicazioni in modo specifico dei diritti, di natura anche risarcitoria, che gli utenti possano esigere nei confronti delle imprese che gestiscono il servizio o l'infrastruttura.»;

5) il Ministero di settore dovrà verificare la convenienza della previsione di cui all'art. 10.

B) Per quanto concerne il Piano economico-finanziario (PEF) e il PFR:

6) deve essere adeguato il parametro risk free relativo alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark agli ultimi dodici mesi antecedenti la data di presentazione del Piano, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'esame del CIPE;

7) nel PEF e PFR, in relazione alla variazione a fini regolatori presente nel computo del capitale investito netto regolatorio pari a 7,527 milioni di euro, data dalla somma di investimenti «non eligibili» e in precedenza «sospesi» da ripresentare – 4,376 milioni di euro – e di investimenti realizzati nel periodo 1° ottobre 2012-31 dicembre 2012 pari a 3,151 milioni di euro, rispettivamente devono (i) essere chiaramente identificate le spese sostenute effettivamente «eligibili» ed il momento di eligibilità da considerare ai fini del computo del parametro K, (ii) essere specificata la quota della spesa per investimenti non riconosciuta nell'adeguamento tariffario 2014, in quanto il Ministero di settore dichiara che tale spesa è stata solo parzialmente riconosciuta in sede di tale adeguamento.

C) Per quanto riguarda l'allegato *D* allo schema di atto aggiuntivo:

8) l'allegato *D* dovrà essere modificato e integrato come segue:

nella clausola ivi riportata sostituire le parole successive a «Entro il 28 febbraio 2014» con la seguente frase: «il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti inoltrerà al CIPE l'atto aggiuntivo corredato del Piano economico finanziario. Il predetto Piano prevederà anche il recupero del differenziale tra l'incremento tariffario disposto all'art. 1 per l'anno 2014 e quello che risulterà dal Piano finanziario»;

aggiungere la clausola: «Sono fatti salvi i recuperi derivanti dal ricalcolo del tax rate ai sensi della delibera CIPE n. 27/2013 per effetto delle modifiche introdotte dalla legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015); a tal fine la società concessionaria dovrà fornire su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i parametri economici necessari al ricalcolo del beneficio fiscale in valori assoluti»;

aggiungere la clausola: «Il parametro di aggiornamento tariffario K, definito in via previsionale nel foglio «calcolo K», è determinato, in conformità a quanto disposto nella delibera CIPE n. 27/2013, annualmente ai fini del calcolo degli incrementi tariffari, considerando esclusivamente i flussi di cassa connessi ai costi consuntivati e ritenuti ammissibili dal Concedente all'esito della procedura istruttoria di verifica degli investimenti realizzati nell'esercizio precedente».

D) Per quanto riguarda l'allegato *N* allo schema di atto aggiuntivo:

9) nella formula per calcolare il valore del Servizio del debito (SD), il valore di subentro dovrà essere attualizzato all'anno di calcolo secondo il medesimo tasso cui viene attualizzato il debito finanziario netto di fine esercizio risultante dall'ultimo bilancio approvato (DN), ai sensi della delibera CIPE n. 31/2013.

E) Ulteriori modifiche alla Convenzione unica:

10) gli articoli 3.2, lettera *V)* e 6 della Convenzione unica fanno riferimento, per quanto concerne le garanzie, al regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554: qualora le stesse non siano ancora state rilasciate si dovrà citare espressamente il nuovo regolamento attuativo (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207);

11) l'art. 3, della Convenzione unica, relativo agli obblighi del concessionario, dovrà essere completato con l'inserimento di una clausola che impegni la società ad assicurare flussi costanti di informazioni al CIPE con modalità coerenti con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999;

12) l'art. 10 sulla composizione azionaria e sulle partecipazioni del concessionario dovrà essere aggiornato se sono intervenute nel frattempo variazioni;

13) il concedente, previo accertamento della disponibilità del concessionario sulle modifiche, provvederà a integrare le premesse della Convenzione unica definendo le circostanze che legittimano la revisione del PEF ai sensi dell'art. 143, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006, con lo scopo di evitare incertezze nell'individuazione degli «eventi straordinari» cui si richiama la medesima Convenzione unica all'art. 11.6.

RACCOMANDAZIONI.

1) Considerata la scadenza prossima della concessione (30 giugno 2017) e l'esistenza di un consistente valore di subentro, anche ai fini della tutela della finanza pubblica, si raccomanda che il Ministero di settore provveda ad attivare tempestivamente le procedure ad evidenza pubblica volte all'individuazione del nuovo Concessionario.

16A03000

DELIBERA 23 dicembre 2015.

Fondo sviluppo e coesione ristrutturazione e riqualificazione del palazzo di giustizia di Lecco (art. 1, comma 181, della legge n. 147/2013). (Delibera n. 102/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS (ora *FSC)* e la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 15 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto in particolare il comma 6 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013, che individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord;

Visto inoltre l'art. 1, comma 181, della stessa legge n. 147/2013, che prevede che, nell'ambito della programmazione del FSC per il periodo 2014-2020, il CIPE assegni una quota, nel limite complessivo di 30 milioni di euro, da destinare a interventi urgenti e immediatamente attivabili relativi a nuove sedi per uffici giudiziari con elevati carichi di controversie pendenti, necessari per lo sviluppo delle aree connesse e per l'efficienza del sistema giudiziario previa presentazione allo stesso CIPE di specifici progetti di adeguamento, completamento e costruzione;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, il quale, nel ridefinire la cornice programmatoria generale del FSC 2014-2020, fa salve le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC per specifiche finalita' e sull'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle regioni del Mezzogiorno;

Visti l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di Codice unico di progetto (CUP) e le relative delibere attuative di questo Comitato (n.143/2002 e n. 24/2004);

Viste le proprie delibere n. 12/2014 e n. 72/2015, concernenti l'assegnazione di un importo di 26,532 milioni di euro per il completamento della Cittadella giudiziaria di Salerno a valere sul predetto stanziamento di 30 milioni di euro di cui all'art. 1, comma 181, della legge di stabilità 2014, e vista la propria delibera n. 7/2015 concernente l'assegnazione di un importo di 3 milioni di euro per il completamento del nuovo Palazzo di giustizia di Reggio Calabria, sempre a valere sul detto stanziamento;

Vista la propria delibera n. 21/2014 recante gli esiti della ricognizione svolta presso le regioni meridionali in attuazione della delibera n. 94/2013, con riferimento alle Obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) assunte a valere sulle assegnazioni disposte da questo Comitato, a favore delle medesime regioni, con le delibere n. 62/2011, n. 78/2011, n. 7/2012, n. 8/2012, n. 60/2012 e n. 87/2012 relative al periodo di programmazione FSC 2007-2013;

Considerato che, a valere sulle assegnazioni alle regioni meridionali di risorse FSC 2007-2013, la stessa delibera n. 21/2014 prevede l'applicazione di sanzioni per il mancato rispetto dei termini di assunzione delle OGV di cui alla medesima delibera;

Vista la nota n. 8663 del 22 dicembre 2015, con la quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, d'ordine del Presidente del Consiglio quale Autorità politica per la coesione, ha proposto l'assegnazione di risorse FSC, per un importo complessivo di 4 milioni di euro, per il finanziamento dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione del Palazzo di giustizia di Lecco;

Considerato che dalla nota informativa predisposta dal DPC, allegata alla proposta ed elaborata sulla base di apposita relazione trasmessa dal competente Ministero della giustizia, risulta che l'intervento da finanziare consiste nel risanamento dell'antico edificio Cereghini, sede storica degli uffici giudiziari di Lecco, divenuto inagibile nell'anno 2011, che necessita di essere ristrutturato e riqualificato anche in relazione al concomitante intervento di ampliamento, avviato nel corso del 2014, che prevede la costruzione di un nuovo edificio adiacente alla sede storica, destinato ad ospitare parte degli Uffici giudiziari;

Considerato che dalla citata nota informativa del DPC risulta che il costo complessivo stimato dei lavori ammonta a 8 milioni di euro, cui il Comune contribuisce con proprie risorse per un importo pari al 50 per cento, mentre per la copertura dell'assegnazione proposta (4 milioni di euro) vengono individuate le seguenti risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione:

0,468 milioni di euro a valere sulla residua disponibilità dello stanziamento di 30 milioni di euro previsto dall'art. 1, comma 181, della legge di stabilità 2014 (FSC 2014-2020);

3,532 milioni di euro a valere sulle sanzioni applicate alle regioni meridionali a carico delle assegnazioni FSC 2007-2013 per il mancato rispetto dei termini per l'assunzione di OGV di cui alla delibera n. 21/2014 e alle successive delibere di verifica ulteriore del rispetto di tali termini, la cui disponibilità, alla luce della ricognizione svolta dallo stesso DPC di cui alla nota prot. DIPE

n. 5539 del 22 dicembre 2015, risulta capiente per il finanziamento proposto;

Tenuto altresì conto che il DPC propone di articolare temporalmente l'assegnazione di 4 milioni di euro nella misura di un milione di euro per l'anno 2016 e 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;

Ritenuto di dover accogliere la citata proposta, in relazione all'esigenza di assicurare, attraverso il risanamento della sede storica, effettiva utilità agli interventi di ampliamento in corso, con completo ed efficace accorpamento delle sedi giudiziarie di Lecco ai fini della tutela e del miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario;

Considerato che, al netto delle assegnazioni disposte con le proprie delibere n. 12/2014, n. 7/2015 e n. 72/2015 sopracitate, tuttavia, risulta una disponibilità residua di 467.755,24 euro per le finalità di cui all'art. 1, comma 181, della legge di stabilità 2014;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota n. 5587-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. *Assegnazione di risorse.*

Per le motivazioni esposte in premessa, viene disposta l'assegnazione complessiva di 3.999.755,24 euro per il finanziamento dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione della sede storica del Palazzo di giustizia di Lecco, con copertura finanziaria a carico delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), articolata come segue:

467.755,24 euro a valere sulla residua disponibilità dello stanziamento di 30 milioni di euro previsto dall'art. 1, comma 181, della legge di stabilità 2014 (FSC 2014-2020);

3.532.000 euro a valere sulle sanzioni applicate alle regioni meridionali a carico delle assegnazioni FSC 2007-2013 per il mancato rispetto dei termini per l'assunzione di OGV di cui alla delibera n. 21/2014 e alle successive delibere di verifica ulteriore del rispetto di tali termini.

L'assegnazione disposta con la presente delibera segue la seguente scansione temporale: 999.755,24 di euro per l'anno 2016 e 1.500.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

2. *Monitoraggio.*

Il monitoraggio del Programma sarà svolto secondo le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del FSC.

Roma, 23 dicembre 2015

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 654

16A03002

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zarontin».

Estratto determina V&A n. 588 del 30 marzo 2016

Autorizzazione della variazione: Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale ZARONTIN.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale ZARONTIN nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 018930014 - "250 mg capsule molli" 50 capsule

AIC n. 018930038 - "250 mg/ml sciroppo" 1 flacone da 200 ml

È inoltre autorizzata la rettifica dello Standard Terms della descrizione della confezione da:

AIC n. 018930038 - "250 mg/ml sciroppo" 1 flacone da 200 ml

a:

AIC n. 018930038 - "250 mg/5 ml sciroppo" 1 flacone da 200 ml

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: PFIZER ITALIA S.R.L. (codice fiscale 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in Via Isonzo, 71, 04100 - Latina (LT) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02979

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Riges».

Estratto determina V&A n. 582 del 30 marzo 2016

Autorizzazione della variazione: Variazione di tipo II: C.I.11.b), relativamente al medicinale RIGES.

È autorizzata l'introduzione del Risk Management Plan, versione 1.2, in accordo alla decisione della Commissione Europea n. C(2014)5113 del 14/07/2014 e successivi emendamenti (referral art. 31), relativamente al medicinale Riges, nella forma e confezione sottoelencata:

AIC n. 036107011 - "10 mg compresse" 30 compresse.

Titolare AIC: S.F. Group S.r.l. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Beniamino Segre, 59, 00134 - Roma (RM) Italia.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02980

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Accuretic»

Estratto determina V&A n. 587 del 30 marzo 2016

Autorizzazione delle variazioni: variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e della Variazione di tipo IB: C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale ACCURETIC;

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale Accuretic, nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028295018 - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse;

A.I.C. n. 028295044 - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.R.L. (codice fiscale 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71, 04100 - Latina (LT) Italia.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02981

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Actigrip Giorno & Notte»

Estratto determina V&A n. 589 del 30 marzo 2016

Autorizzazione della variazione: Variazioni di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale ACTIGRIP GIORNO & NOTTE;

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale Actigrip Giorno & Notte, nella forma e confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 035400023 - «500 mg + 60 mg compresse» 12 compresse giorno + «500 mg + 25 mg compresse» 4 compresse notte.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Johnson & Johnson S.P.A. (codice fiscale 00407560580) con sede legale e domicilio fiscale in via Ardeatina, km 23,500, 00071 - Santa Palomba - Pomezia - Roma (RM) Italia.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02982

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Actifed»

Estratto determina V&A n. 590 del 30 marzo 2016

Autorizzazione della variazione: Variazioni di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale ACTIFED;

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale Actifed, nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 018723080 - «2,5 mg + 60 mg compresse» 12 compresse;

A.I.C. n. 018723092 - «2,5 mg/10 ml + 60 mg/10 ml sciroppo» flacone 100 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Johnson & Johnson S.P.A. (codice fiscale 00407560580) con sede legale e domicilio fiscale in via Ardeatina, km 23,500, 00071 - Santa Palomba - Pomezia - Roma (RM) Italia.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02983

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tixteller»

Estratto determinazione V&A n. 591 del 30 marzo 2016

Autorizzazione della variazione: Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale TIXTELLER;

Numero di procedura: n. UK/H/5075/001/II/003

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale Tixteller, nelle forme e confezioni:

041924010 - «550 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

041924022 - «550 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

041924034 - «550 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

041924046 - «550 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

041924059 - «550 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in Alanno - Pescara (PE), via Enrico Fermi, 1, cap 65020, Italia, Codice Fiscale 00556960375.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02984

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Physioneal».

Estratto determina V&A n. 592 del 30 marzo 2016

Autorizzazione delle variazioni: Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e la variazione di tipo IB: B.II.F.1 D, relativamente al medicinale PHYSIONEAL.

Numeri di procedura:

N. UK/H/0307/001-006/II/049;

N. UK/H/0307/004-006/IB/053.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale PHYSIONEAL, nelle forme e confezioni autorizzate coinvolte nelle variazioni sopracitate.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Baxter S.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in Roma (RM), Piazzale dell'Industria, 20 - c.a.p. 00144, Italia - codice fiscale 00492340583.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02985

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Casenlax».

Estratto determina V&A n. 606 del 30 marzo 2016

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CASENLAX, nelle forme e confezioni: «10 g soluzione orale in bustina» 10 bustine in PET/AL/PE, «10 g soluzione orale in bustina» 20 bustine in PET/AL/PE, «10 g soluzione orale in bustina» 30 bustine in PET/AL/PE, «10 g soluzione orale in bustina» 50 bustine in PET/AL/PE, «10 g soluzione orale in bustina» 100 bustine in PET/AL/PE, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Casen Recordati S.L., Autovía de Logroño km 13,300 - 50180 Utebo, Saragozza Spagna.

Confezione:

«10 g soluzione orale in bustina» 10 bustine in PET/AL/PE;

A.I.C. n. 042583056 (in base 10) 18MK0J (in base 32).

Confezione:

«10 g soluzione orale in bustina» 20 bustine in PET/AL/PE;

A.I.C. n. 042583068 (in base 10) 18MK0W (in base 32).

Confezione:

«10 g soluzione orale in bustina» 30 bustine in PET/AL/PE;

A.I.C. n. 042583070 (in base 10) 18MK0Y (in base 32).

Confezione:

«10 g soluzione orale in bustina» 50 bustine in PET/AL/PE;

A.I.C. n. 042583082 (in base 10) 18MK1B (in base 32).

Confezione:

«10 g soluzione orale in bustina» 100 bustine in PET/AL/PE;

A.I.C. n. 042583094 (in base 10) 18MK1Q (in base 32).

Forma Farmaceutica: Soluzione orale in bustina.

Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Composizione: ogni bustina (20 *ml)* contiene:

Principio Attivo: 10 g di macrogol 4000.

Eccipienti: Sodio benzoato (E 211), potassio sorbato, acido citrico, sodio citrato, sucralosio e acqua depurata.

Produttore del principio attivo:

Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Werk Gendorf Bau 114 - 84508 Burgkirchen Germania;

The Dow Chemical Company St. Charles Operations, E-Park Plant Highway 3142, 70057 Hanhville Louisiana, Stati Uniti d'America.

Produttore del prodotto finito: Casen Recordati S.L., Autovía de Logroño km 13,300 - 50180 Utebo, Saragozza Spagna (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo dei lotti e rilascio dei lotti).

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento sintomatico della stipsi negli adulti e nei bambini di età superiore agli 8 anni.

Deve essere escluso un disordine organico prima di iniziare il trattamento. «Casenlax» deve rimanere un trattamento temporaneo adiuvante ad uno stile di vita e ad un regime alimentare appropriato per la stipsi, con un ciclo di trattamento massimo di 3 mesi nei bambini. Se i sintomi persistono nonostante le misure dietetiche associate, deve essere sospettata e trattata una diversa causa di fondo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«10 g soluzione orale in bustina» 10 bustine in PET/AL/PE;

A.I.C. n. 042583056;

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

«10 g soluzione orale in bustina» 20 bustine in PET/AL/PE;

A.I.C. n. 042583068;

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

«10 g soluzione orale in bustina» 30 bustine in PET/AL/PE;

A.I.C. n. 042583070.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione:

«10 g soluzione orale in bustina» 50 bustine in PET/AL/PE;

A.I.C. n. 042583082.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione:

«10 g soluzione orale in bustina» 100 bustine in PET/AL/PE;

A.I.C. n. 042583094.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

«10 g soluzione orale in bustina» 10 bustine in PET/AL/PE;

A.I.C. n. 042583056 SOP: medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco.

Confezione:

«10 g soluzione orale in bustina» 20 bustine in PET/AL/PE;

A.I.C. n. 042583068 SOP: medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco.

Confezione:

«10 g soluzione orale in bustina» 30 bustine in PET/AL/PE;

A.I.C. n. 042583070 RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione:

«10 g soluzione orale in bustina» 50 bustine in PET/AL/PE;

A.I.C. n. 042583082 RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione:

«10 g soluzione orale in bustina» 100 bustine in PET/AL/PE;

A.I.C. n. 042583094 RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02986

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dextra».

Estratto determina V&A n. 607 del 30 marzo 2016

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DEXTRA, nelle forme e confezioni: «75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PA/AL/PVC/AL, «75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PA/AL/PVC/AL, «75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PA/AL/PVC/AL, «75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PA/AL/PVC/AL, «75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PA/AL/PVC/AL, «75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL, «75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL, «75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL, «75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL, «75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL, «75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PVDC/AL, «75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PVDC/AL, «75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL, «75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL, «75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C: Menarini International Operations Luxembourg S.A., 1, Avenue de la Gare, L-1611 - Lussemburgo.

Confezione:

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 044090013 (in base 10) 1B1JNX (in base 32).

Confezione:

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 044090025 (in base 10) 1B1JP9 (in base 32).

Confezione:

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 044090037 (in base 10) 1B1JPP (in base 32).

Confezione:

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 044090049 (in base 10) 1B1JQ1 (in base 32).

Confezione:

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 044090052 (in base 10) 1B1JQ4 (in base 32).

Confezione:

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044090064 (in base 10) 1B1JQJ (in base 32).

Confezione:

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044090076 (in base 10) 1B1JQW (in base 32).

Confezione:

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044090088 (in base 10) 1B1JR8 (in base 32).

Confezione:

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044090090 (in base 10) 1B1JRB (in base 32).

Confezione:

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044090102 (in base 10) 1B1JRQ (in base 32).

Confezione:

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044090114 (in base 10) 1B1JS2 (in base 32).

Confezione:

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044090126 (in base 10) 1B1JSG (in base 32).

Confezione:

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044090138 (in base 10) 1B1JSU (in base 32).

Confezione:

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044090140 (in base 10) 1B1JSW (in base 32).

Confezione:

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044090153 (in base 10) 1B1JT9 (in base 32).

Forma Farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità Prodotto Integro:

30 mesi se il prodotto è confezionato in un blister in PA/Alluminio/PVC/Alluminio e PVC/PVDC/Alluminio.

24 mesi se il prodotto è confezionato in un blister in PVC/PE/PVDC/Alluminio.

Precauzioni particolari per la conservazione: Questo medicinale non richiede alcuna condizione o temperatura particolare di conservazione.

Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Composizione: ogni compressa contiene:

Principio Attivo: 75 mg di tramadolo cloridrato e 25 mg di dexketoprofene.

Eccipienti:

Contenuto della compressa: Cellulosa microcristallina, Amido di mais pregelatinizzato, Sodio croscarmelloso, Sodio stearil fumarato, Silice colloidale anidra.

Film di rivestimento: Alcol polivinilico, Titanio diossido, Macrogol/PEG 3350, Talco.

Produttore del principio attivo:

Lusochimica S.p.A., Via Livornese, 897, 56122 La Vettola, Pisa, Italia (Dexketoprofene trometamolo);

Proto Chemicals AG, Tschachen 2-CH-8756 Mitlödi (Glarus Stid), Svizzera (Tramadolo cloridrato).

Produttore del prodotto finito:

Menarini - Von Heyden GmbH, Leipziger Strasse 7-13 - 01097 Dresda, Germania (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo di qualità, rilascio dei lotti).

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento sintomatico a breve termine del dolore acuto da moderato a grave in pazienti adulti il cui dolore è considerato idoneo a una combinazione di tramadolo e dexketoprofene.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 044090013.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione:

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 044090025.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione:

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 044090037.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione:

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 044090049.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione:

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 044090052.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione:

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044090064.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione:

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044090076.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione:

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044090088.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione:

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044090090.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione:

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044090102.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione:

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044090114.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione:

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044090126.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione:

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044090138.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione:

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044090140.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione:

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044090153.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 044090013 RNR: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione:

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 044090025 RNR: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione:

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 044090037 RNR: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione:

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 044090049 RNR: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione:

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 044090052 OSP: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione:

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044090064 RNR: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione:

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044090076 RNR: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione:

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044090088 RNR: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione:

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044090090 RNR: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione:

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044090102 OSP: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione:

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044090114 RNR: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione:

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044090126 RNR: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione:

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044090138 RNR: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione:

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044090140 RNR: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione:

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044090153 OSP: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire, ai sensi dell'art. 130, comma 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale almeno ogni sei mesi a partire dal rilascio dell'autorizzazione e fino al momento dell'immissione in commercio. I rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza sono altresì presentati immediatamente su richiesta ovvero almeno ogni sei mesi nei primi due anni successivi alla prima immissione in commercio e quindi una volta all'anno per i due anni seguenti. Successivamente, i rapporti sono presentati ogni tre anni, oppure immediatamente su richiesta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02987

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neophyr».

Estratto determina n. V&A 609 del 30 marzo 2016

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.:

è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: NEOPHYR nella forma e confezione: «1000 ppm mol/mol gas medicinale compresso» 1 bombola AL da 2 l riempita a 150 bar, in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Sol S.p.a., via Borgazzi n. 27, cap. 20900, Monza, Italia, codice fiscale n. 04127270157.

Confezione:

«1000 ppm mol/mol gas medicinale compresso» 1 bombola AL da 2 l riempita a 150 bar - A.I.C. n. 041764046 (in base 10) 17UK6G (in base 32).

Forma farmaceutica: gas medicinale compresso.

Composizione:

Principio attivo: ossido di azoto 1000 ppm mol/mol.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«1000 ppm mol/mol gas medicinale compresso» 1 bombola AL da 2 l riempita a 150 bar - A.I.C. n. 041764046

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

«1000 ppm mol/mol gas medicinale compresso» 1 bombola AL da 2 l riempita a 150 bar - A.I.C. n. 041764046

OSP: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Autorizzazioni variazioni:

è autorizzata la seguente variazione relativamente alle confezioni autorizzate con la presente determinazione:

Tipo IA B.II.b.3.a - Modifica minore del processo di produzione del prodotto finito.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02988

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lenizak».

Estratto determina V&A n. 608 del 30 marzo 2016

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.:

è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LENIZAK, nelle forme e confezioni: «75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PA/AL/PVC/AL, «75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PA/AL/PVC/AL, «75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PA/AL/PVC/AL, «75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PA/AL/PVC/AL, «75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL, «75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PA/AL/PVC/AL, «75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PA/AL/PVC/AL, «75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL, «75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL, «75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL, «75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL, «75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL, «75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL, «75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL, «75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PVDC/AL, «75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PVDC/AL, «75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL, «75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL, «75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL, «75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL, «75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourg S.A., 1, Avenue de la Gare, L-1611 - Lussemburgo.

Confezioni:

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044089011 (in base 10) 1B1HPM (in base 32).

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044089023 (in base 10) 1B1HPZ (in base 32)

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044089035 (in base 10) 1B1HQC (in base 32)

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044089047 (in base 10) 1B1HQR (in base 32)

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044089050 (in base 10) 1B1HQU (in base 32)

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044089062 (in base 10) 1B1HR6 (in base 32)

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044089074 (in base 10) 1B1HRL (in base 32)

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044089086 (in base 10) 1B1HRY (in base 32)

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044089098 (in base 10) 1B1HSB (in base 32)

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044089100 (in base 10) 1B1HSD (in base 32)

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044089112 (in base 10) 1B1HSS (in base 32)

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044089124 (in base 10) 1B1HT4 (in base 32)

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044089136 (in base 10) 1B1HTJ (in base 32)

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044089148 (in base 10) 1B1HTW (in base 32)

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044089151 (in base 10) 1B1HTZ (in base 32)

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044089163 (in base 10) 1B1HUC (in base 32)

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044089175 (in base 10) 1B1HUR (in base 32)

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044089187 (in base 10) 1B1HV3 (in base 32)

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044089199 (in base 10) 1B1HVH (in base 32)

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044089201 (in base 10) 1B1HVK (in base 32)

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044089213 (in base 10) 1B1HVX (in base 32)

Forma Farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità Prodotto Integro: 30 mesi se il prodotto è confezionato in un blister in PA/Alluminio/PVC/Alluminio e PVC/PVDC/Alluminio.

24 mesi se il prodotto è confezionato in un blister in PVC/PE/PVDC/Alluminio.

Precauzioni particolari per la conservazione: Questo medicinale non richiede alcuna condizione o temperatura particolare di conservazione.

Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Composizione: ogni compressa contiene:

Principio Attivo: 75 mg di tramadolo cloridrato e 25 mg di dexketoprofene.

Eccipienti:

Contenuto della compressa: Cellulosa microcristallina, Amido di mais pregelatinizzato, Sodio croscarmelloso, Sodio stearil fumarato, Silice colloidale anidra.

Film di rivestimento: Alcol polivinilico, Titanio diossido, Macrogol/PEG 3350, Talco.

Produttore del principio attivo:

Lusochimica S.p.A. , via Livornese, 897, 56122 La Vettola, Pisa, Italia (Dexketoprofene trometamolo);

Proto Chemicals AG, Tschachen 2-CH-8756 Mitlödi (Glarus Stid), Svizzera (Tramadolo cloridrato)

Produttore del prodotto finito:

Menarini - Von Heyden GmbH, Leipziger Strasse 7-13- 01097 Dresda, Germania (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo di qualità, rilascio dei lotti).

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento sintomatico a breve termine del dolore acuto da moderato a grave in pazienti adulti il cui dolore è considerato idoneo a una combinazione di tramadolo e dexketoprofene.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044089011

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044089023

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044089035

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044089047

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044089050.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044089062.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044089074.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044089086

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044089098

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044089100

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044089112

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044089124

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044089136

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044089148

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044089151

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044089163

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044089175

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044089187

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044089199

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044089201

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044089213

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044089011 RNR: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044089023 RNR: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044089035 RNR: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044089047 RNR: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044089050 OSP: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044089062 OSP: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044089074 OSP: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044089086 RNR: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044089098 RNR: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044089100 RNR: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044089112 RNR: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044089124 OSP: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044089136 OSP: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044089148 OSP: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044089151 RNR: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044089163 RNR: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044089175 RNR: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044089187 RNR: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044089199 OSP: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044089201 OSP: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile

«75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044089213 OSP: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e Fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire, ai sensi dell'art. 130, comma 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale almeno ogni sei mesi a partire dal rilascio dell'autorizzazione e fino al momento dell'immissione in commercio. I rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza sono altresì presentati immediatamente su richiesta ovvero almeno ogni sei mesi nei primi due anni successivi alla prima immissione in commercio e quindi una volta all'anno per i due anni seguenti. Successivamente, i rapporti sono presentati ogni tre anni, oppure immediatamente su richiesta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02989

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Domperidone Pensa»

Estratto determina V&A n. 583 del 30 marzo 2016

Autorizzazione della variazione: Variazione di tipo II: C.I.11.b), relativamente al medicinale DOMPERIDONE PENSA.

È autorizzato il Risk Management Plan, versione 02, relativamente al medicinale Domperidone Pensa, nella forma e confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 037233057 - «10 mg compresse effervescenti» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.P.A. (codice fiscale 02652831203) con sede legale e domicilio fiscale in via Rosellini Ippolito, 12, 20124 - Milano (MI) Italia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03006

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Domperidone Sandoz»

Estratto determina V&A n. 584 del 30 marzo 2016

Autorizzazione della variazione: Variazione di tipo II: C.I.11.b), relativamente al medicinale DOMPERIDONE SANDOZ.

È autorizzato il Risk Management Plan, versione 1.1, relativamente al medicinale Domperidone Sandoz, nella forma e confezione sottoelencata:

AIC n. 036809010 - «10 mg compresse» 30 compresse.

Titolare AIC: Sandoz S.p.a. (codice fiscale 00795170158) con sede legale e domicilio fiscale in Largo Umberto Boccioni, 1, 21040 - Origgio - Varese (VA) Italia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03007

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Domperidone ABC»

Estratto determina V&A n. 585 del 30 marzo 2016

Autorizzazione della variazione: Variazione di tipo II: C.I.11.b), relativamente al medicinale DOMPERIDONE ABC.

È autorizzato il Risk Management Plan, versione 1.1, relativamente al medicinale Domperidone ABC, nella forma e confezione sottoelencata:

AIC n. 035809019 - «10 mg compresse» 30 compresse.

Titolare AIC: ABC Farmaceutici S.p.a. (codice fiscale 08028050014) con sede legale e domicilio fiscale in Corso Vittorio Emanuele II, 72, 10121 - Torino (TO) Italia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03008

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Domperidone Giuliani».

Estratto determina V&A n. 586 del 30 marzo 2016

Autorizzazione della variazione: Variazione di tipo II: C.I.11.b), relativamente al medicinale DOMPERIDONE GIULIANI

È autorizzato il Risk Management Plan, versione 1.0, relativamente al medicinale Domperidone Giuliani, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 032090019 - "5 mg granulato effervescente" 20 bustine

AIC n. 032090021 - "5 mg compresse masticabili" 30 compresse

AIC n. 032090058 - "10 mg compresse rivestite con film" 20 compresse

Titolare AIC: Giuliani Spa (codice fiscale 00752450155) con sede legale e domicilio fiscale in via Palagi, 2, 20129 - Milano (MI) Italia

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03009

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Domperidone Doc Generici».

Estratto determina V&A n. 581 del 30 marzo 2016

Autorizzazione della variazione: Variazione di tipo II: C.I.11.b), relativamente al medicinale DOMPERIDONE DOC GENERICI

È autorizzata l'introduzione del Risk Management Plan, versione 1.2, in accordo alla decisione della Commissione Europea n. C(2014)5113 del 14/07/2014 e successivi emendamenti (referral art. 31), relativamente al medicinale Domperidone Doc Generici, nella forma e confezione sottoelencata:

AIC n. 036109015 - "10 mg compresse" 30 compresse

Titolare AIC: Doc Generici Srl (codice fiscale 11845960159) con sede legale e domicilio fiscale in via Turati, 40, 20121 - Milano (MI) Italia

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03010

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* ex art. 138 della Costituzione

Ai sensi dell' art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di Cassazione, in data 18 aprile 2016, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 17 cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di *referendum* di cui all'art. 138 della Costituzione: «Approvate il testo della legge costituzionale recante "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione", approvata dal Senato della Repubblica, in seconda deliberazione, nella seduta del 20 gennaio 2016, e dalla Camera dei deputati, in seconda deliberazione, nella seduta del 12 aprile 2016, il cui testo è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale – n. 88 del 15 aprile 2016?».

Dichiarano di eleggere domicilio presso l'avvocato Pietro Adami con studio in Roma, Corso Italia n. 97 – e-mail: segreteria.comitatoperilno@gmail.com

16A03143

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinuncia della società «Siciliana Verifiche S.r.l.» all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 462/01.

Visto l'atto del notaio in Canicattì dott. Nicolò Vitale, Repertorio n. 104.644 Raccolta Numero 7.594, in data 28 dicembre 2015 di scioglimento anticipato della Società e di nomina del liquidatore;

Vista la comunicazione della società Siciliana Verifiche srl in data 29 gennaio 2016 prot. MISE 24292, relativa alla rinuncia ad effettuare le verifiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 462/01;

Visto il decreto direttoriale del 4 marzo 2016 è accettata la rinuncia dell'Organismo Siciliana Verifiche srl con sede in S. Elisabetta (AG) - Via Placido Rizzotto snc, all'effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 462/01 pertanto il decreto ministeriale del 25 giugno 2014 cessa di avere efficacia.

16A03004

Rinnovo alla «Viem S.r.l.» di abilitazioni all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici.

Con decreto del direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, per la Vigilanza e la Normativa Tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

VIEM srl via Tevere 106/108 San Gregorio di Catania (CT).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 23 febbraio 2016.

16A03005

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-091) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.